

# Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)

del 28 febbraio 2001 (Stato 1° gennaio 2008)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 149 capoverso 2, 152, 153, 168, 177 e 180 capoverso 3 della legge federale del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura;

visti gli articoli 26 e 49 capoverso 3 della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>2</sup> sulle foreste;

visto l'articolo 29f capoverso 2 lettera c della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>3</sup> sulla protezione dell'ambiente;

visto l'articolo 19 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 2003<sup>4</sup> sull'ingegneria genetica nel settore non umano;

visto l'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997<sup>5</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;

vista la legge federale del 6 ottobre 1995<sup>6</sup> sugli ostacoli tecnici al commercio,<sup>7</sup>

*ordina:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

<sup>1</sup> La presente ordinanza si prefigge di:

- a. proteggere le piante agricole coltivate, gli alberi e gli arbusti forestali, le piante ornamentali e le piante selvatiche minacciate contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- b. proteggere le colture del settore agricolo e dell'orticoltura produttrice contro altri organismi nocivi.

<sup>2</sup> Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono designati negli allegati 1 e 2.

RU 2001 1191

1 RS 910.1

2 RS 921.0

3 RS 814.01

4 RS 814.91

5 RS 172.010

6 RS 946.51

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

**Art. 2** Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a. l'importazione, l'esportazione, il transito e la messa in commercio nonché la detenzione, la riproduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- b. l'importazione, l'esportazione, il transito e la messa in commercio nonché la detenzione di merci che possono essere portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- c. la produzione di vegetali e di prodotti vegetali che possono essere portatori di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- d. la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- e. le misure fitosanitarie contro altri organismi nocivi ai vegetali nell'ambito dell'agricoltura e dell'orticoltura produttiva.

**Art. 3** Definizioni

<sup>1</sup> Ai sensi della presente ordinanza si intendono per:

- a.<sup>8</sup> *organismi nocivi*: specie, ceppi o biotopi di vegetale, di animale o di agente patogeno che possono essere nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali;
- b. *merci*: vegetali, prodotti vegetali e oggetti come il materiale di imballaggio, il materiale di produzione e il mezzo di trasporto;
- c.<sup>9</sup> *vegetali*: piante vive e parti vive di piante specificate, sementi comprese;
- d. *parti vive di piante*:
  1. frutti – in senso botanico – diversi da quelli conservati con surgelamento,
  2. verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento,
  3. tuberi, bulbi e rizomi,
  4. fiori recisi,
  5. rami con foglie,
  6. alberi tagliati, con foglie,
  - 7.<sup>10</sup> foglie, fogliame,
  - 8.<sup>11</sup> colture di tessuti vegetali,
  - 9.<sup>12</sup> polline vivo,

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

<sup>11</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

<sup>12</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

- 10.<sup>13</sup> gemme, talee, marze,
- 11.<sup>14</sup> qualsiasi altra parte di vegetale considerata merce sottoposta a una misura preventiva conformemente all'articolo 41 capoverso 6;
- e. *semi*: semi in senso botanico, escluse quelle non destinate a essere piantate;
- f. *prodotti vegetali*: prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali;
- g. *vegetali destinati alla piantagione*:
1. vegetali già piantati e destinati a rimanere piantati o ad essere ripiantati dopo la loro messa in commercio, o
  2. vegetali non ancora piantati al momento della loro messa in commercio ma destinati a essere piantati in seguito;
- h. *piantagione*: ogni operazione di collocamento di vegetali atta ad assicurare la loro crescita o la loro riproduzione o moltiplicazione ulteriori;
- i. *alberi e arbusti forestali*: le essenze che possono servire all'adempimento delle funzioni forestali; segnatamente i rappresentanti dei generi enumerati nell'allegato 9;
- j. *zona protetta*: zona:
1. nella quale uno o più organismi nocivi particolarmente pericolosi insediati in una o più parti del territorio non hanno carattere endemico né sono insediati, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento, o
  2. nella quale a causa di condizioni ecologiche favorevoli esiste per determinate colture il pericolo di insediamento di taluni organismi nocivi particolarmente pericolosi, nonostante tali organismi non abbiano carattere endemico né siano insediati in Svizzera;
- k. *focolaio isolato*: singoli vegetali isolati contaminati, situati al di fuori della zona contaminata, nonché loro dintorni;
- l. *zona contaminata*: zona nella quale la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso è tale da non permetterne l'eradicazione;
- m. *messa in commercio*: il trasferimento o la cessione a titolo oneroso o gratuito;
- n.<sup>15</sup> *materiali da imballaggio in legno non lavorato*: materiali da imballaggio come casse, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli ed accessori.

<sup>2</sup> Le zone protette sono elencate negli allegati 1, parte B e 2, parte B.

<sup>13</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

<sup>14</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

<sup>15</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU **2005** 1443).

## Capitolo 2: Importazione, esportazione e transito

### Sezione 1: Importazione

#### Art. 4<sup>16</sup> Divieto di importazione

<sup>1</sup> È vietato importare:

- a. gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A;
- b. le merci menzionate nell'allegato 3, parte A.

<sup>2</sup> Se le merci menzionate nel capoverso 1 lettera b sono oggetto, nella Comunità europea, di una deroga temporanea al divieto di importazione, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) può accordare deroghe temporanee per le merci considerate sempreché la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi sia esclusa.

#### Art. 5 Condizioni per l'importazione di merci

<sup>1</sup> Le merci menzionate nell'allegato 5, parte B possono essere importate da Paesi non membri della Comunità europea se:<sup>17</sup>

- a.<sup>18</sup> sono accompagnate da un certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 o, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, se dette merci sono trattate e marchiate in conformità all'allegato 8a;
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4, parte A, sezione I;
- c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A.

<sup>1bis</sup> Le merci menzionate nell'allegato 5, parte A possono essere importate da Paesi membri della Comunità europea se adempiono le esigenze di cui all'articolo 17 capoverso 1.<sup>19</sup>

<sup>2</sup> Le merci di cui al capoverso 1 che sono menzionate anche nell'allegato 5, parte A, possono essere importate unicamente dalle aziende omologate conformemente all'articolo 23.

<sup>3</sup> Le merci menzionate nell'allegato 5, parte B, sezione II che sono destinate a una zona protetta possono essere importate da Paesi non membri della Comunità europea se:<sup>20</sup>

<sup>16</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU **2003** 1858).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU **2005** 1443).

<sup>19</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

- a. soddisfano le esigenze di cui al capoverso 1 e all'allegato 4, parte B;
- b. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2; e
- c. sono importati da un'azienda omologata conformemente all'articolo 23.

<sup>3bis</sup> Le merci menzionate nell'allegato 5, parte A, sezione II che sono destinate a una zona protetta possono essere importate da Paesi membri della Comunità europea se adempiono le esigenze di cui all'articolo 17 capoverso 2.<sup>21</sup>

<sup>4</sup> L'ufficio competente può segnatamente ordinare, per le merci importate, le misure seguenti:

- a. disinfezione;
- b. quarantena;
- c. prelievo di campioni in vista di esami diagnostici volti a rivelare la presenza eventuale di organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- d. controlli in seguito all'importazione, segnatamente sul luogo di destinazione finale dei vegetali importati, se i controlli di cui alla lettera c non possono essere eseguiti all'atto dell'importazione.

<sup>5</sup> Le merci possono essere importate unicamente se l'invio ha ottenuto il benestare dell'ufficio competente; le merci oggetto del controllo di cui al capoverso 4 lettera c ottengono il benestare unicamente quando sono noti i risultati del controllo fitosanitario.

<sup>6</sup> Nella misura in cui è competente per l'esecuzione della presente ordinanza, l'UFAG può stabilire facilitazioni:

- a.<sup>22</sup> per le merci importate nel quadro del traffico turistico e del traffico nella zona di confine;
- b. per le merci provenienti da Paesi membri della Comunità europea; o
- c. in casi particolari, per le merci importate nel quadro del traffico di merci che beneficiano di riduzioni del dazio o che sono esenti da dazio.<sup>23</sup>

## **Art. 6** Derghe

<sup>1</sup> L'ufficio competente può, sempreché la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi sia esclusa, autorizzare l'importazione di organismi nocivi particolarmente pericolosi e di merci di cui all'articolo 4 capoverso 1, o di merci che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, qualora tali organismi o merci:

- a. siano destinati alla ricerca, alla selezione, alla moltiplicazione o alla diagnosi;

<sup>21</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. 55 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS **631.01**).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

- b. siano oggetto, nella Comunità europea, di una deroga temporanea alle regole di importazione.<sup>24</sup>

<sup>2</sup> Può vincolare la deroga a oneri e condizioni. In particolare può esigere la presentazione di un certificato fitosanitario e ordinare che la merce importata sia messa in quarantena.

<sup>3</sup> Trattandosi dell'importazione di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell'ambiente, la deroga è accordata dall'autorità competente in virtù dell'ordinanza del 25 agosto 1999<sup>25</sup> sull'emissione deliberata nell'ambiente (OEDA), d'intesa con l'ufficio competente di cui al capoverso 1.

#### **Art. 7** Importazione di organismi nocivi

<sup>1</sup> L'importazione di organismi nocivi diversi da quelli di cui all'articolo 4 lettera a, in qualsiasi forma e stadio, è soggetta ad autorizzazione. L'ufficio competente rilascia l'autorizzazione su domanda.

<sup>2</sup> Nei casi in cui sono applicabili le disposizioni dell'OEDA<sup>26</sup>, l'ufficio competente conformemente al capoverso 1, d'intesa con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)<sup>27</sup>, accorda l'autorizzazione di importazione anche per l'utilizzazione nell'ambiente, sempreché siano soddisfatte anche le esigenze dell'OEDA. In tal caso, la documentazione relativa alla domanda contiene anche i dati di cui all'articolo 14 OEDA.

<sup>3</sup> Trattandosi dell'importazione di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell'ambiente, la deroga è accordata dall'autorità competente in virtù dell'OEDA, d'intesa con l'ufficio competente di cui al capoverso 1.

#### **Art. 8** Certificato fitosanitario per l'importazione

<sup>1</sup> Il certificato fitosanitario contiene le indicazioni menzionate nell'allegato 6 ed è redatto in lingua tedesca, francese, italiana o inglese; per i certificati redatti in un'altra lingua l'ufficio competente può esigere una traduzione certificata conforme in una delle suddette lingue.

<sup>2</sup> In caso di deroghe o se la merce deve soddisfare le esigenze fitosanitarie particolari di cui all'allegato 4, parte A, sezione I, e parte B, l'ufficio competente può esigere che il certificato fitosanitario sia completato con una dichiarazione secondo cui la merce, il suo imballaggio nonché il suo luogo di origine e i dintorni di tale luogo sono liberi di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

<sup>3</sup> Le merci per le quali è richiesto un certificato fitosanitario e che sono state tassate conformemente alla legislazione doganale di un Paese terzo, suddivise in partite, depositate o fornite in nuovo imballaggio in detto Paese terzo, sono accompagnate,

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU **2003** 1858).

<sup>25</sup> RS **814.911**

<sup>26</sup> RS **814.911**

<sup>27</sup> La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS **170.512.1**). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

all'atto dell'importazione, da un certificato fitosanitario di riesportazione che soddisfa le esigenze di cui all'allegato 7 nonché da un certificato fitosanitario del Paese d'origine o da una copia certificata conforme.<sup>28</sup>

#### **Art. 9** Notifica, luoghi e orari d'entrata

<sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione notificano le merci menzionate nell'allegato 5, parte B all'ufficio competente al più tardi un giorno feriale prima dell'importazione. Il presente obbligo si applica parimenti alle merci provenienti da Paesi membri della Comunità europea.<sup>29</sup>

<sup>2</sup> L'UFAG, d'intesa con l'Amministrazione federale delle dogane, pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio l'elenco degli uffici doganali e dei servizi di disinfezione aperti per il controllo fitosanitario e i relativi orari di apertura.

<sup>3</sup> L'ufficio competente può, su domanda, eseguire il controllo al domicilio del destinatario se quest'ultimo dispone di un'autorizzazione conformemente agli articoli 100–112 dell'ordinanza del 1° novembre 2006<sup>30</sup> sulle dogane.<sup>31</sup>

<sup>4</sup> L'ufficio competente può, d'intesa con l'ufficio doganale, eseguire il controllo al luogo di destinazione dell'invio o in un altro luogo idoneo se l'esecuzione del controllo al confine pone difficoltà tecniche legate alla composizione dell'invio o alle proprietà particolari della merce.

#### **Art. 10** Esecuzione del controllo

<sup>1</sup> L'ufficio competente verifica se la merce importata:

- a.<sup>32</sup> la merce importata è accompagnata dal certificato fitosanitario o, per i Paesi membri della Comunità europea, dal passaporto delle piante di cui all'allegato 8 o se, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, detta merce è marchiata in conformità all'allegato 8a;
- b. corrisponde alla dichiarazione doganale e al certificato fitosanitario o, per i Paesi membri della Comunità europea, al passaporto delle piante;
- c. soddisfa le esigenze fitosanitarie di cui all'articolo 5.<sup>33</sup>

<sup>2</sup> Le parti dell'invio sottoposte ad esame sono designate espressamente se il controllo avviene per sondaggi. Il controllo può essere esteso anche all'imballaggio e al mezzo di trasporto.

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. 55 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

<sup>29</sup> Nuovo testo giusta il n. 55 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

<sup>30</sup> RS 631.01

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. 55 dell'all. 4 all'O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RS 631.01).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

<sup>3</sup> L'ufficio competente esegue un controllo approfondito se sospetta che la merce sia contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Può prelevare campioni e analizzarli o farli analizzare.

<sup>4</sup> Le operazioni di scarico e ricarica, di apertura e richiusura dei colli nonché gli altri maneggi necessari per il controllo incombono al vettore.

<sup>5</sup> Se il controllo dura più di 24 ore, l'invio deve essere posto in quarantena, in un luogo adeguato, fino al momento in cui sia noto l'esito dell'esame. Le disposizioni dell'articolo 31 capoverso 2 si applicano per analogia. Le spese per il trasporto e l'immagazzinamento sono a carico del vettore.

#### **Art. 11** Disinfezione, scortecciamento

<sup>1</sup> Le merci menzionate nell'allegato 4, per le quali è prescritta una disinfezione, sono disinfettate unitamente al loro imballaggio.

<sup>2</sup> Gli importatori trasferiscono le merci, a loro spese e rischio, in una stazione di disinfezione dell'ufficio competente o le fanno disinfettare da un'azienda in grado di garantire una disinfezione a regola d'arte e una gestione irreprensibile. L'ufficio competente può stabilire esigenze in merito alla disinfezione.

<sup>3</sup> L'ufficio competente può durante taluni periodi dell'anno rinunciare alla disinfezione di singoli invii e vincolarne invece l'importazione a determinate condizioni se, in virtù della regione di provenienza della merce importata o della categoria di merci di cui fa parte, non vi è da temere l'introduzione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

<sup>4</sup> L'UFAM può esigere la scortecciatura del legno, la distruzione della corteccia o altri provvedimenti, a spese dell'importatore, se vi è il rischio che organismi nocivi particolarmente pericolosi siano introdotti a seguito dell'importazione di legno con corteccia.

#### **Art. 12** Rinvio, distruzione

<sup>1</sup> L'invio è respinto se le condizioni di importazione non sono soddisfatte.

<sup>2</sup> Se il certificato fitosanitario o il passaporto delle piante per i Paesi membri della Comunità europea manca, è riempito in modo incompleto nei punti essenziali, è manifestamente inesatto o è stato corretto, un certificato fitosanitario regolamentare o un passaporto delle piante regolamentare per i membri della Comunità europea può essere presentato al più tardi unitamente alla domanda di sdoganamento all'ufficio doganale, a condizione che non vi sia motivo per temere la diffusione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso. Se la merce è deperibile, l'ufficio competente può, su domanda dell'importatore, autorizzarne l'introduzione se un controllo fitosanitario approfondito permette di escludere qualsiasi diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).



<sup>3</sup> Le merci di cui è vietata l'importazione sono distrutte a spese dell'importatore, sotto il controllo dell'ufficio competente, se:

- a. non sono state notificate conformemente all'articolo 9; o
- b. non sono state oggetto di una dichiarazione doganale o tale dichiarazione contiene indicazioni false.

## Sezione 2: Esportazione e transito

### Art. 13 Certificati fitosanitari per l'esportazione

<sup>1</sup> Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, l'ufficio competente esegue, su domanda, un controllo fitosanitario delle merci destinate all'esportazione e rilascia i corrispondenti certificati fitosanitari.

<sup>2</sup> L'ufficio competente rilascia, su domanda, certificati di riesportazione per gli invii di merci che sono state importate con un certificato fitosanitario e immagazzinate, ripartite o nuovamente imballate in Svizzera.

<sup>3</sup> L'ufficio competente rilascia il certificato fitosanitario o il certificato di riesportazione se la merce soddisfa le esigenze fitosanitarie del Paese di destinazione. Se la merce non è stata prodotta interamente dal richiedente, quest'ultimo fornisce i documenti necessari per stabilirne il luogo d'origine, segnatamente nel caso di merce importata.

<sup>4</sup> Incombe all'esportatore verificare se i certificati rilasciati corrispondono alle esigenze del Paese di destinazione.

### Art. 14 Controllo all'esportazione

<sup>1</sup> All'esportazione, l'ufficio competente può verificare alla frontiera se le merci per le quali è stato rilasciato un certificato fitosanitario soddisfano le esigenze di cui all'articolo 13 o, in caso di materiali da imballaggio in legno non lavorato, se dette merci sono marchiate in conformità all'allegato 8a. Su domanda, l'esportatore segnala previamente all'ufficio federale competente l'ufficio doganale e la data scelti per l'esportazione.<sup>35</sup>

<sup>2</sup> Se in occasione del controllo si constata che la merce non corrisponde più al certificato fitosanitario, quest'ultimo è confiscato.

### Art. 14a<sup>36</sup> Trattamento e marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato destinati all'esportazione

Laddove la circolazione transfrontaliera delle merci lo esige, i materiali da imballaggio in legno non lavorato devono essere trattati e marchiati in conformità all'allegato 8a.

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

<sup>36</sup> Introdotto dal n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

**Art. 15**          Transito

<sup>1</sup> Se vi è il rischio che organismi nocivi particolarmente pericolosi siano introdotti durante il transito di merci, l'ufficio competente può vincolare il transito a condizioni volte a escludere la diffusione di tali organismi.

<sup>2</sup> Il transito è vietato se una diffusione non può essere esclusa.

**Capitolo 3: Messa in commercio****Art. 16**          Divieto della messa in commercio

È vietato mettere in commercio e spostare:

- a. gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2;
- b. le merci contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A.

**Art. 17**          Condizioni per la messa in commercio

<sup>1</sup> Le merci menzionate nell'allegato 5, parte A, sezione 1, possono essere messe in commercio o spostate se:

- a. sono accompagnate da un passaporto delle piante conformemente all'allegato 8;
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4, parte A; e
- c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A.

<sup>2</sup> Le merci menzionate negli allegati 5, parte A, sezione II, possono essere messe in commercio in una zona protetta se:

- a. sono accompagnate da un passaporto delle piante recante l'indicazione «ZP» conformemente all'allegato 8;
- b. soddisfano le esigenze di cui all'allegato 4, parti A e B; e
- c. non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parti A e B, e 2, parti A e B.

<sup>3</sup> L'ufficio competente può accordare a un'azienda situata al di fuori della zona protetta il diritto di mettere in commercio nella zona protetta le merci da essa prodotte, se l'azienda si trova in una zona di sicurezza che soddisfa le condizioni di cui all'allegato 4, parte B. L'ufficio competente determina le zone di sicurezza d'intesa con il servizio cantonale competente.

**Art. 18** Deroghe

<sup>1</sup> L'ufficio competente può autorizzare a scopo scientifico e diagnostico la messa in commercio e lo spostamento di organismi nocivi particolarmente pericolosi, delle merci di cui all'articolo 16 e delle merci che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17, se è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

<sup>2</sup> Non è chiesto un passaporto delle piante:

- a. per lo spostamento di merci che costituiscono masserizie di trasloco o oggetti ereditati;
- b. per lo spostamento di merci all'interno di un'azienda, segnatamente dal luogo di produzione al luogo di imballaggio o al luogo di lavorazione, sempreché non siano introdotte in una zona protetta;
- c. per la messa in commercio di merci da parte delle aziende di cui all'articolo 23 capoverso 4 lettera a.

<sup>3</sup> Trattandosi della messa in commercio di organismi geneticamente modificati destinati a essere utilizzati nell'ambiente, la deroga è accordata dall'autorità competente in virtù dell'OEDA<sup>37</sup>, d'intesa con l'ufficio competente di cui al capoverso 1.

**Art. 19** Misure in caso di mancato rispetto delle condizioni per la messa in commercio

Se le condizioni per la messa in commercio di una merce non sono soddisfatte, l'ufficio competente ordina, a carico della persona che mette in commercio tale merce, le misure seguenti:

- a. sequestro della merce;
- b. trattamento adeguato della merce;
- c. trasferimento della merce sotto controllo ufficiale in una regione dove la presenza della stessa non comporta il rischio di una diffusione ulteriore di un organismo nocivo particolarmente pericoloso;
- d. trasferimento della merce sotto controllo ufficiale in luoghi di trasformazione industriale; o
- e. distruzione della merce sotto controllo ufficiale.

**Art. 20** Passaporto delle piante per le merci prodotte in Svizzera

<sup>1</sup> Un passaporto delle piante è rilasciato se l'ufficio competente constata che:

- a. le parcelle di produzione sono state previamente annunciate in quanto tali da un'azienda omologata;

<sup>37</sup> RS 814.911

- b.<sup>38</sup> le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 1, parte A;
- c.<sup>39</sup> le colture e le merci che ne sono ricavate non sono contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 2, parte A;
- d. le merci o le condizioni in cui sono prodotte soddisfanno le esigenze di cui all'allegato 4, parte A, sezione II.

<sup>2</sup> Se la merce è destinata a essere messa in commercio in una zona protetta, il controllo di cui al capoverso 1 verte inoltre:

- a. sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 1, parte B;
- b. sulle esigenze di cui all'allegato 4, parte B; e
- c. per le corrispondenti merci, sugli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati nell'allegato 2, parte B.

<sup>3</sup> L'ufficio competente può:

- a. sottoporre ai controlli di cui ai capoversi 1 e 2 i vegetali ospiti di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi situati in prossimità delle colture;
- b. prescrivere controlli speciali per le merci menzionate all'articolo 17 capoverso 2 per assicurare che sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

<sup>4</sup> L'ufficio competente può stabilire disposizioni tecniche relative ai controlli di cui ai capoversi 1–3.

**Art. 21** Passaporto delle piante per le merci importate da Paesi non membri della Comunità europea<sup>40</sup>

<sup>1</sup> Un passaporto delle piante è rilasciato per le merci importate da Paesi non membri della Comunità europea se in occasione del controllo di cui all'articolo 10 è constatato che le condizioni di importazione sono soddisfatte.<sup>41</sup>

<sup>2</sup> Se la merce importata è destinata a essere messa in circolazione in una zona protetta, il passaporto delle piante speciale per le zone protette è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 17 capoverso 2.

<sup>38</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

<sup>39</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

<sup>40</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

<sup>41</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1435).

**Art. 22** Rilascio di un passaporto sostitutivo

<sup>1</sup> Se un invio di merci è diviso in più lotti, se invii diversi o merci provenienti da invii diversi sono riuniti o se lo status fitosanitario di una merce deve essere modificato, il passaporto delle piante è sostituito con uno o più passaporti sostitutivi recanti l'indicazione «RP» conformemente all'allegato 8.

<sup>2</sup> Il passaporto sostitutivo è rilasciato unicamente se è garantita l'identità della merce e se non vi è rischio di contaminazione con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2.

**Capitolo 4: Omologazione e obblighi delle aziende****Sezione 1:****Omologazione per produzione, importazione e messa in commercio<sup>42</sup>****Art. 23** Omologazione

<sup>1</sup> Le aziende che producono o mettono in commercio le merci menzionate nell'allegato 5, parte A, o che importano le merci menzionate nell'allegato 5, parte B, sono tenute all'omologazione.

<sup>2</sup> Un'azienda è omologata se è in grado di garantire che soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 24 e che le sue merci soddisfano le condizioni di cui all'articolo 17. L'omologazione si riferisce a tutte le merci di cui al capoverso 1. L'ufficio competente attribuisce all'azienda un numero di omologazione.

<sup>3</sup> Inoltrando la domanda di omologazione, il richiedente annuncia tutte le merci di cui al capoverso 1.

<sup>4</sup> Sono esenti dall'obbligo di omologazione:

- a. le aziende la cui produzione è interamente destinata alla vendita, sul mercato locale, a consumatori finali che non sono attivi professionalmente nella produzione di vegetali;
- b. i produttori che producono merci per il fabbisogno proprio e le utilizzano nella loro azienda.

<sup>5</sup> L'ufficio competente può ordinare l'obbligo di omologazione per un'azienda di cui al capoverso 4 se vi è da temere la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

**Art. 24** Obblighi

<sup>1</sup> Le aziende:

- a. annunciano senza indugio al servizio cantonale competente e all'ufficio competente che svolge i controlli, la presenza, nell'azienda o nei suoi immediati dintorni, degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2;

<sup>42</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mar.2005 (RU 2005 1443).

- b. tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite e delle rivendite delle merci che necessitano di un passaporto delle piante conformemente agli articoli 17 e 20–22, conservano durante almeno tre anni i passaporti delle piante ottenuti e li consegnano, su domanda, all'ufficio competente unitamente alle informazioni registrate;
- c. annunciano all'ufficio competente l'importazione delle merci menzionate nell'allegato 5, parte B;
- d. applicano le istruzioni emanate dall'ufficio competente in virtù dell'articolo 19 e le misure di lotta di cui all'articolo 29;
- e. annunciano ogni modifica delle informazioni comunicate all'atto dell'omologazione, in particolare segnalano le merci nuove che intendono importare, produrre o mettere in commercio.

<sup>2</sup> I dipartimenti competenti emanano le prescrizioni di esecuzione concernenti l'obbligo di tenere il registro di cui al capoverso 1 lettera b.

## Sezione 2:<sup>43</sup>

### **Omologazione per il trattamento e la marchiatura di materiali da imballaggio in legno non lavorato**

#### **Art. 24a** Omologazione

<sup>1</sup> Le aziende possono trattare e marciare in conformità all'allegato 8a i materiali da imballaggio in legno non lavorato se sono state omologate.

<sup>2</sup> Le aziende sono omologate se soddisfano le condizioni necessarie per il trattamento dei materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo le esigenze di cui all'allegato 8a.

<sup>3</sup> L'ufficio competente assegna alle aziende un numero di omologazione.

#### **Art. 24b** Obblighi

Le aziende:

- a. eseguono un trattamento delle merci acquistate per la produzione di materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo le esigenze di cui all'allegato 8a o acquistano le merci summenzionate da un'azienda omologata conformemente all'articolo 24a;
- b. tengono un registro degli acquisti, della produzione, delle vendite o delle rivendite dei materiali da imballaggio in legno non lavorato menzionati nell'allegato 8a e conservano per almeno due anni i relativi bollettini di consegna e le relative fatture;
- c. mettono a disposizione per i controlli dell'ufficio competente la documentazione tecnica sugli impianti per il trattamento secondo l'allegato 8a;

<sup>43</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mar.2005 (RU 2005 1443).

- d. notificano all'ufficio competente ogni modifica delle informazioni comunicate al momento dell'omologazione;
- e. designano una persona responsabile del rispetto delle esigenze di cui all'allegato 8a.

### Sezione 3: Revoca e oneri<sup>44</sup>

#### Art. 25 ...<sup>45</sup>

L'ufficio competente revoca l'omologazione o vincola il suo mantenimento a oneri se:

- a. l'azienda non soddisfa più i suoi obblighi; o
- b. le condizioni per il rilascio di un passaporto delle piante non sono più soddisfatte.

## Capitolo 5: Misure di prevenzione e misure di lotta

### Sezione 1: Organismi nocivi particolarmente pericolosi

#### Art. 26 Divieti

<sup>1</sup> Sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A, in qualsiasi forma e stadio.

<sup>2</sup> Nelle zone protette sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte B, e 2, parte B, in qualsiasi forma e stadio.

<sup>3</sup> Sono vietate la detenzione, la riproduzione e la diffusione di vegetali o di parti di vegetali contaminate dagli organismi di cui al capoverso 1. Nelle zone protette questa disposizione si applica per analogia ai vegetali contaminati dagli organismi di cui al capoverso 2.

<sup>4</sup> Il dipartimento competente può vietare la coltivazione e la messa in circolazione di vegetali o di parti di vegetali particolarmente sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi o che manifestamente favoriscono la loro diffusione.

<sup>5</sup> L'ufficio competente può autorizzare eccezioni a scopo scientifico e diagnostico.

#### Art. 27 Obbligo di adottare misure e di notificare<sup>46</sup>

<sup>1</sup> Chiunque produce, importa, mette in commercio o coltiva merci suscettibili di essere contaminate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 adotta tutte le misure necessarie per evitare una tale contaminazione; sorveglia la presenza di tali organismi sulle merci o nelle colture e nei loro

<sup>44</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mar.2005 (RU **2005** 1443).

<sup>45</sup> Abrogata dal n. I dell'O dell'11 mar.2005 (RU **2005** 1443).

<sup>46</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2531).

dintorni e notifica senza indugio al servizio cantonale competente la loro presenza o il sospetto della loro presenza.

<sup>2</sup> In una zona contaminata l'ufficio competente può abrogare l'obbligo di dichiarare la presenza di un organismo determinato nelle colture.

<sup>3</sup> L'obbligo di adottare le misure necessarie e di notificare al servizio cantonale, di cui al capoverso 1, si applica anche alle specie di piante infestanti particolarmente pericolose di cui all'allegato 10.<sup>47</sup>

#### **Art. 28** Sorveglianza del territorio

<sup>1</sup> I servizi cantionali sono incaricati di sorvegliare la situazione fitosanitaria del territorio; mediante controllo regolare dei vegetali ospiti constatano la presenza e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2. A tale scopo seguono le istruzioni dell'ufficio competente, cui comunicano le loro osservazioni.

<sup>2</sup> Il capoverso 1 si applica per analogia alla sorveglianza delle specie di piante infestanti di cui all'allegato 10.<sup>48</sup>

<sup>3</sup> L'ufficio competente può organizzare, d'intesa con i Cantoni, campagne di sorveglianza volte a chiarire la situazione fitosanitaria relativa a determinati organismi nocivi o piante infestanti particolarmente pericolosi o che possono essere particolarmente pericolosi.<sup>49</sup>

#### **Art. 29** Misure di lotta

<sup>1</sup> Se la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte A, e 2, parte A, è constatata all'interno del Paese, incluse le parcelle di produzione delle merci che necessitano di un passaporto delle piante, il servizio cantonale competente adotta, conformemente alle istruzioni dell'ufficio competente, le misure adeguate per distruggere i focolai d'infezione. Se la loro distruzione non è possibile, sono adottate tutte le misure necessarie per impedirne la diffusione. Sono salve le disposizioni dell'articolo 19.

<sup>2</sup> Se in una zona protetta è constatata la presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1, parte B, e 2, parte B, sono adottate le misure di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> I Cantoni possono segnatamente:

- a. mettere in quarantena le colture o le merci contaminate o presunte tali fino alla constatazione definitiva del loro status fitosanitario;
- b. ordinare un'utilizzazione appropriata delle merci contaminate o presunte tali, sempreché sia esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi;

<sup>47</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2531).

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2531).

<sup>49</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2531).



- c. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali ospiti in una parcella contaminata da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o da un suo vettore, fino a che sia terminato il rischio di contaminazione;
- d. vietare la coltivazione o la piantagione di vegetali particolarmente sensibili a organismi nocivi particolarmente pericolosi;
- e. ordinare l'eliminazione di tali vegetali nei dintorni delle colture sensibili;
- f. ordinare misure contro i vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi onde impedirne la diffusione;
- g. ordinare la distruzione delle merci contaminate o presunte tali.

<sup>4</sup> I gestori di parcelle o di vegetali contaminati da un organismo nocivo particolarmente pericoloso o, in assenza di un gestore, i proprietari di tali parcelle o vegetali, prendono le misure adeguate per distruggere i focolai d'infezione. Possono essere obbligati ad adottare le misure di cui al capoverso 3 conformemente alle indicazioni del servizio cantonale.

<sup>5</sup> Per assicurare l'applicazione uniforme e adeguata delle misure di lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, l'ufficio competente emana direttive d'intesa con i servizi cantonali coinvolti.

<sup>6</sup> I capoversi da 1 a 5 si applicano per analogia alla lotta contro le specie di piante infestanti particolarmente pericolose di cui all'allegato 10.<sup>50</sup>

### **Art. 30** Delimitazione delle zone contaminate

<sup>1</sup> D'intesa con il servizio cantonale competente, l'ufficio competente può delimitare le zone contaminate da un organismo nocivo particolarmente pericoloso menzionato negli allegati 1 o 2.

<sup>2</sup> Le zone contaminate sono pubblicate nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o in altro modo adeguato.

### **Art. 31** Sequestro

<sup>1</sup> Gli organi della Confederazione e dei Cantoni incaricati dell'applicazione delle misure fitosanitarie possono sequestrare le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o presunte tali nonché il materiale con cui sono state in contatto.

<sup>2</sup> Gli oggetti sequestrati sono contrassegnati. Ne è fatto l'inventario completo, di cui una copia è consegnata al proprietario.

### **Art. 32** Utilizzazione o distruzione sotto sorveglianza ufficiale

Le merci contaminate da organismi nocivi particolarmente pericolosi o presunte tali sono utilizzate, sotto sorveglianza ufficiale, in maniera da impedire qualsiasi introduzione o diffusione. Sono distrutte se non ne è possibile l'utilizzazione adeguata.

<sup>50</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).

## **Sezione 2: Altri organismi nocivi**

### **Art. 33**            Prevenzione

I servizi fitosanitari cantonali organizzano:

- a. un servizio di osservazione che permette di constatare l'apparizione e la diffusione di organismi nocivi nelle colture agricole e dell'orticoltura produttrice;
- b. un servizio di informazione incaricato di informare in merito all'evoluzione e all'importanza di tali organismi nonché in merito alle possibili misure di lotta conformi ai principi di una produzione rispettosa dell'ambiente.

### **Art. 34**            Misure di lotta

Se organismi nocivi, diversi da quelli menzionati negli allegati 1 e 2 e nell'articolo 41 capoverso 6, costituiscono un pericolo per le colture agricole e orticole all'interno di un Cantone, il servizio cantonale competente adotta le misure di lotta adeguate; segnatamente può:

- a. ordinare la notifica obbligatoria dell'organismo nocivo;
- b. rendere obbligatoria la lotta contro tale organismo;
- c. ordinare la distruzione dei focolai d'infezione;
- d. vietare la coltivazione dei vegetali ospite;
- e. ordinare l'estirpazione dei vegetali ospite.

## **Capitolo 6: Aiuti finanziari**

### **Sezione 1: Disposizioni generali**

#### **Art. 35**

Non sono accordati contributi finanziari per misure di lotta all'interno del Paese contro organismi nocivi particolarmente pericolosi se tali misure sono volte esclusivamente alla protezione di piante selvatiche minacciate o di piante ornamentali che non rientrano nell'orticoltura produttrice.

## Sezione 2: Disposizioni particolari applicabili all'agricoltura e all'orticoltura produttrice

### Art. 36 Indennità per danni causati da misure della Confederazione<sup>51</sup>

<sup>1</sup> Per i danni causati da misure adottate dall'UFAG in virtù della presente ordinanza sono versate indennità unicamente nei casi particolarmente gravi. Non sono versate indennità se il richiedente non si è attenuto alle disposizioni della presente ordinanza. Sono salve le prescrizioni della legge federale del 14 marzo 1958<sup>52</sup> sulla responsabilità.<sup>53</sup>

<sup>2</sup> Le domande di indennizzo, debitamente motivate, sono indirizzate all'UFAG immediatamente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi un anno dopo l'esecuzione della misura che lo ha causato.

### Art. 37 Contributi ai Cantoni

<sup>1</sup> La Confederazione rimborsa ai Cantoni il 50 per cento delle spese riconosciute sostenute da questi ultimi o dai loro comuni per la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, incluse le misure preventive. La Confederazione non versa contributi diretti ai comuni per le spese da loro sostenute.

<sup>2</sup> Sono considerate spese riconosciute le spese, elencate di seguito, per le misure adottate in virtù degli articoli 28 e 29, incluse le misure contro gli organismi di cui all'articolo 41 capoverso 6:

- a. stipendi, diarie, onorari e spese di viaggio del personale ausiliario assunto dai Cantoni per le misure di lotta;
- b. altre spese causate dalle misure di prevenzione e di lotta;
- c.<sup>54</sup> indennità versate ai proprietari di oggetti il cui valore è ridotto o annullato a seguito di misure di lotta ordinate conformemente all'articolo 29 capoversi 3 e 6.

<sup>3</sup> Le indennità del personale ausiliario sono stabilite nell'ordinanza del 6 dicembre 1994<sup>55</sup> sulle indennità nell'agricoltura.

<sup>4</sup> Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) può stabilire le aliquote dell'indennità per le colture o i vegetali interessati dalle misure di lotta. Può limitare il versamento di indennità alle perdite causate dalla distruzione di vegetali contaminati, segnatamente se sono possibili misure diverse dalla distruzione.

<sup>51</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4925).

<sup>52</sup> RS 170.32

<sup>53</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4925).

<sup>54</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 9 giu. 2006 (RU 2006 2531).

<sup>55</sup> RS 916.013

- <sup>5</sup> La Confederazione non versa nessun'indennità ai Cantoni:
- a. se le spese annuali riconosciute di un Cantone sono inferiori a 2000 franchi;
  - b. per le perdite causate dalla distruzione di vegetali situati nelle aree verdi pubbliche o in proprietà private e che non sono utilizzati a titolo professionale;
  - c. per le misure di lotta che vanno oltre quelle previste nelle direttive dell'ufficio competente di cui all'articolo 29;
  - d. per le spese causate da misure di lotta adottate dai Cantoni nelle zone contaminate, come la distruzione e l'eliminazione dei vegetali e delle parti di vegetali contaminate; sono salve le misure di lotta riconosciute dall'UFAG, adottate per far fronte a un pericolo di diffusione particolarmente elevato, nonché le misure di cui all'articolo 17 capoverso 3;
  - e. per le spese causate dalle attività di cui agli articoli 33 e 34;
  - f. se vegetali o altri oggetti hanno dovuto essere distrutti poiché la persona lesa o l'autore non si sono conformati alle prescrizioni della presente ordinanza o alle istruzioni dell'autorità competente, emanate in base alla presente ordinanza;
  - g. se la domanda di indennizzo è depositata oltre un anno dopo l'esecuzione della misura che ha causato il danno.
- <sup>6</sup> La Confederazione rimborsa il 75 per cento delle spese riconosciute se, alla prima apparizione di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, il pericolo di diffusione di questo organismo è particolarmente elevato e la probabilità di eliminarlo è nel caso in questione ancora elevata.

**Art. 38**<sup>56</sup>

### Sezione 3: Disposizioni particolari applicabili alle foreste

**Art. 39**<sup>57</sup>

Gli aiuti finanziari per le misure di protezione delle essenze forestali sono disciplinati dall'articolo 40 dell'ordinanza del 30 novembre 1992<sup>58</sup> sulle foreste.

<sup>56</sup> Abrogato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU **2003** 4925).

<sup>57</sup> Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

<sup>58</sup> RS **921.01**

## Capitolo 7: Organizzazione ed esecuzione

### Art. 40 Competenza dei Dipartimenti federali

<sup>1</sup> Il DFE è competente per gli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'orticoltura produttrice.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per gli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e delle piante selvatiche minacciate.

<sup>3</sup> Il DFE o il DATEC, a seconda delle competenze stabilite ai capoversi 1 e 2, adegua gli allegati 1-8a al fine di:<sup>59</sup>

- a. impedire l'introduzione o la diffusione in Svizzera di un nuovo organismo nocivo suscettibile di costituire un pericolo particolare per i vegetali;
- b. tenere conto delle modifiche delle norme fitosanitarie internazionali;
- c. tenere conto dello sviluppo tecnico dei metodi di quarantena;
- d. tenere conto dell'evoluzione della situazione fitosanitaria in Svizzera.

<sup>4</sup> Nei casi in cui il DFE e il DATEC siano egualmente competenti per gli adeguamenti di cui al capoverso 3, il DFE modifica gli allegati 1-8a d'intesa con il DATEC.<sup>60</sup>

<sup>5</sup> Il DFE e il DATEC coordinano le loro attività nell'applicazione della presente ordinanza.

### Art. 41 Competenze degli uffici federali

<sup>1</sup> L'UFAG è competente per l'applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti delle piante agricole coltivate e dell'orticoltura produttrice.

<sup>2</sup> L'UFAM è competente per l'applicazione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano negli ambiti degli alberi e degli arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste nonché delle piante selvatiche minacciate.

<sup>3</sup> Nei casi in cui le decisioni di applicazione concernono ambedue gli ambiti di competenza menzionati ai capoversi 1 e 2, l'UFAG decide d'intesa con l'UFAM.

<sup>4</sup> L'UFAG assicura la coordinazione e i contatti nelle questioni d'ordine fitosanitario a livello internazionale.

<sup>5</sup> L'UFAG e l'UFAM collaborano per assicurare un'applicazione uniforme e coerente della presente ordinanza.

<sup>6</sup> L'ufficio competente può prescrivere l'adozione di misure preventive come quelle previste negli articoli 4, 5, 16, 17, 26, 27, 28, 29, 31 e 32, se nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi non menzionati negli allegati 1 o 2 appaiono per la prima volta o se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

<sup>60</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU 2005 1443).

dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, l'importazione di determinate merci originarie di tale Paese comporta un pericolo fitosanitario per la Svizzera intera o per una parte della Svizzera. Una proposta di adeguamento degli allegati interessati è sottoposta il più presto possibile al dipartimento competente.<sup>61</sup>

#### **Art. 42**            Compiti degli uffici federali

<sup>1</sup> Gli uffici competenti svolgono i compiti seguenti:

- a. determinano le misure di protezione da adottare contro l'apparizione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi all'interno del Paese e sorvegliano l'esecuzione di tali misure;
- b. rilasciano i certificati fitosanitari richiesti per il traffico delle merci all'estero;
- c. registrano le aziende tenute all'omologazione e rilasciano i passaporti delle piante richiesti per la messa in commercio delle merci all'interno del Paese;
- d. eseguono le misure fitosanitarie necessarie durante la produzione di sementi e di tuberi-seme, d'intesa con i servizi incaricati dell'esecuzione delle disposizioni concernenti la messa in commercio di sementi e di tuberi-seme e delle organizzazioni professionali interessate;
- e. trasmettono ai Cantoni e alle organizzazioni professionali informazioni concernenti l'apparizione di organismi nocivi particolarmente pericolosi, mettono a disposizione il relativo materiale di informazione e formano i responsabili;
- f. esercitano l'alta vigilanza sulle attività dei servizi cantonali e dei servizi incaricati nell'ambito della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Se un'azienda produce sia piante agricole o ornamentali che piante forestali, gli uffici evitano la duplicazione dei controlli.

#### **Art. 43**            Servizio fitosanitario federale

<sup>1</sup> L'UFAG e l'UFAM designano in comune il Servizio fitosanitario federale. Stabiliscono:

- a. il suo regolamento interno;
- b. le attività che gli sono delegate.

<sup>2</sup> Il Servizio fitosanitario federale si compone di collaboratori dell'UFAG e dell'UFAM.

#### **Art. 44**            Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici della protezione delle essenze forestali.

<sup>61</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 giu. 2003 (RU **2003** 1858).

**Art. 45** Servizi cantonali

<sup>1</sup> I servizi cantonali sono competenti per l'esecuzione delle misure di lotta definite nella presente ordinanza contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi all'interno del Paese, nella misura in cui tali misure non rientrano nella competenza diretta degli uffici competenti. Coordinano le loro attività con gli altri Cantoni e con gli uffici competenti.

<sup>2</sup> I servizi cantonali:

- a. informano gli uffici competenti delle notifiche ricevute in virtù dell'articolo 27 e dei risultati della sorveglianza del territorio di cui all'articolo 28;
- b. collaborano all'esecuzione delle misure volte a stabilire la situazione fitosanitaria di un organismo determinato;
- c. collaborano all'esecuzione delle misure preventive di cui all'articolo 41 capoverso 6;
- d. provvedono affinché siano rese note le caratteristiche degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui è obbligatoria la notifica.

<sup>3</sup> I servizi cantonali informano regolarmente i produttori e gli altri ambienti interessati in merito all'apparizione e agli effetti concreti degli organismi nocivi particolarmente pericolosi. Danno informazioni, svolgono dimostrazioni e organizzano corsi affinché le misure di lotta in questione siano eseguite per tempo e correttamente. A tale scopo seguono le istruzioni dell'ufficio competente.

**Art. 46** Rilevamenti e controlli

<sup>1</sup> Gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie possono prescrivere i rilevamenti e i controlli richiesti per l'esecuzione della presente ordinanza, sempreché quest'ultima non disponga altrimenti.

<sup>2</sup> A tale scopo tali organi e i loro incaricati possono chiedere le informazioni necessarie. Hanno accesso alle colture, alle aziende, ai fondi, ai locali amministrativi e ai depositi e possono, se necessario, consultare i libri contabili e la corrispondenza.

<sup>3</sup> Tali organi e i loro incaricati possono inoltre verificare se le misure e le istruzioni concernenti la protezione dei vegetali sono osservate dalle aziende e dalle persone che:

- a. in qualsiasi modo sono in contatto con gli organismi nocivi particolarmente pericolosi menzionati negli allegati 1 e 2 o con organismi contro cui sono state ordinate le misure preventive di cui all'articolo 41 capoverso 6;
- b. utilizzano a titolo professionale merci suscettibili di contenere tali organismi.

**Art. 47** Altri organi

<sup>1</sup> Gli uffici competenti possono delegare determinati compiti che incombono loro ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti:

- a. Amministrazione federale delle dogane: controlli all'importazione di cui all'articolo 10 capoverso 1;
- b.<sup>62</sup> organizzazioni di controllo indipendenti di cui all'articolo 180 della legge sull'agricoltura o all'articolo 32 della legge sulle foreste: controlli delle parcelle di produzione e rilascio dei passaporti delle piante di cui all'articolo 20 e controlli delle aziende di cui all'articolo 24a;
- c. servizi cantonali competenti: controlli all'esportazione e rilascio dei passaporti delle piante di cui all'articolo 13.

<sup>2</sup> Le organizzazioni di controllo possono riscuotere tasse per coprire le loro spese.

<sup>3</sup> Gli organi di polizia competenti in virtù del diritto cantonale, nonché gli agenti doganali, della posta, delle ferrovie, delle compagnie di navigazione e degli aeroporti assistono gli organi incaricati dell'esecuzione delle misure fitosanitarie, nello svolgimento dei loro compiti.

#### **Art. 48**           Tasse

<sup>1</sup> L'ufficio competente riscuote una tassa compresa fra i 90 e i 150 franchi per ora di lavoro:<sup>63</sup>

- a. se il controllo di cui all'articolo 10 è eseguito eccezionalmente al di fuori degli orari di apertura previsti per il controllo fitosanitario;
- b. se la merce è oggetto del controllo approfondito di cui all'articolo 10 capoverso 3;
- c. se l'ufficio competente ordina misure particolari come le misure di quarantena di cui agli articoli 5 capoverso 4 e 10 capoverso 5;
- d. per i controlli approfonditi di cui all'articolo 12 capoverso 2;
- e. per il rilascio del passaporto sostitutivo di cui all'articolo 22;
- f. per i controlli approfonditi di cui all'articolo 20 capoversi 2 e 3, se vi è il sospetto che la merce sia contaminata;
- g.<sup>64</sup> se vengono controllate le esigenze per l'omologazione delle aziende di cui all'articolo 24a.

<sup>2</sup> Se deve essere svolta un'analisi conformemente all'articolo 10 capoverso 3, le spese complessive sono a carico dell'importatore.

<sup>3</sup> Per il rilascio di certificati fitosanitari per l'esportazione è riscossa una tassa di 20 franchi e una tassa di 50 centesimi per chilometro per le spese di trasporto. Se la durata del lavoro supera un'ora, è fatturato conformemente al capoverso 1.

<sup>4</sup> Per le attività svolte nell'ambito dell'importazione, l'ufficio doganale può riscuotere le tasse di cui al capoverso 1.

<sup>62</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU **2005** 1443).

<sup>63</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU **2005** 1443).

<sup>64</sup> Introdotta dal n. I dell'O dell'11 mar. 2005 (RU **2005** 1443).



<sup>5</sup> Una tassa di 20 franchi è riscossa, con riserva di disposizioni che prescrivono controlli supplementari, per la concessione dell'autorizzazione di importazione di cui all'articolo 5.

<sup>6</sup> Per il resto si applicano:

- a. l'ordinanza del 18 ottobre 2000<sup>65</sup> concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura, negli ambiti di esecuzione di detto Ufficio (art. 41 cpv. 1);
- b. l'ordinanza del 3 giugno 2005<sup>66</sup> sugli emolumenti dell'UFAM, negli ambiti di esecuzione di detto Ufficio (art. 41 cpv. 2).<sup>67</sup>

## Capitolo 8: Procedura di opposizione

### Art. 49

Contro le decisioni prese in base all'articolo 41 capoversi 1 e 3 può essere mossa opposizione presso l'UFAG entro il termine di dieci giorni.

## Capitolo 9: Disposizioni finali

### Art. 50 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati i seguenti atti normativi:

1. l'ordinanza del 5 marzo 1962<sup>68</sup> sulla protezione dei vegetali;
2. l'ordinanza del DFE del 25 gennaio 1982<sup>69</sup> concernente l'obbligo di segnalare i fitofagi e le malattie di pericolo generale;
3. il decreto del Consiglio federale del 5 marzo 1962<sup>70</sup> concernente la lotta contro la rogna nera e il nematode delle patate;
4. l'ordinanza del 28 aprile 1982<sup>71</sup> sulla lotta contro la cocciniglia di San José, la necrosi batterica e le virosi degli alberi da frutta, di generale pericolo;

<sup>65</sup> [RU 2000 2698, 2001 1191 art. 51 n. 5, 2003 152 II 5319, 2005 3035 art. 69 n. 1, RU 2006 2689 art. 6]. Vedi ora l'O del 16 giu. 2006 sulle tasse UFAG (RS 910.11).

<sup>66</sup> RS 814.014

<sup>67</sup> Nuovo testo giusta l'art. 8 n. 2 dell'O del 3 giu. 2005 sugli emolumenti dell'UFAMP, in vigore dal 1° ago. 2005 (RS 814.014).

<sup>68</sup> [RU 1962 202 801, 1968 1453 n. II cpv. 2 n. 9, 1972 2700, 1974 1227, 1977 931, 1979 750, 1982 1508, 1984 298, 1985 670 n. I 9, 1986 1420, 1989 86 300, 1990 770, 1993 104 art. 43 n. I, 1995 2006 4932 art. 3 n. 16 5627, 1997 1219, 1999 303 n. I 15, 2000 312 n. I art. 24]

<sup>69</sup> [RU 1982 151, 1983 1333, 1989 346, 1996 101, 1999 407 n. I 3]

<sup>70</sup> [RU 1962 242, 1968 1453 n. II cpv. 2 n. 11, 1972 2700 n. II, 1999 303 n. I 16]

<sup>71</sup> [RU 1982 707, 1991 1066, 1995 5630, 1996 1036, 1997 1223, 1999 303 n. I 17]

5. l'ordinanza del DFE del 17 giugno 1987<sup>72</sup> che stabilisce la tolleranza e la campionatura applicabili al momento del controllo fitosanitario di lotti di frutta importata dall'Italia, ai fini di scoprire l'eventuale contaminazione da cocciniglia di San José;
6. l'ordinanza del 30 novembre 1992<sup>73</sup> sulla protezione delle essenze forestali.

**Art. 51** Diritto vigente: modifiche

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

*1. Ordinanza del 19 agosto 1981<sup>74</sup> sulla conservazione delle specie*

*Art. 2 cpv. 1*

...

*2. Ordinanza del 25 agosto 1999<sup>75</sup> sull'emissione deliberata nell'ambiente*

*Art. 2 cpv. 5*

...

*Art. 13 cpv. 2 lett. c, i e j*

...

*Art. 28 cpv. 1 lett. c e i*

...

*3. Ordinanza del 30 novembre 1992<sup>76</sup> sulle foreste*

*Art. 22 cpv. 2<sup>bis</sup>*

...

*Art. 30 cpv. 4*

...

*4. Ordinanza del 6 dicembre 1994<sup>77</sup> sulle indennità nell'agricoltura*

*Art. 1 lett. d*

...

*Art. 13 cpv. 1<sup>bis</sup>*

...

<sup>72</sup> [RU 1987 918, 1996 102]

<sup>73</sup> [RU 1993 104 706, 1995 4932 art. 3 n. 19, 2000 703 n. II 18]

<sup>74</sup> RS 453. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

<sup>75</sup> RS 814.911. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

<sup>76</sup> RS 921.01. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

<sup>77</sup> RS 916.013. Le modifiche qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

5. *Ordinanza del 18 ottobre 2000*<sup>78</sup> *concernente le tasse dell'Ufficio federale dell'agricoltura*

*Art. 2 cpv. 2 bis*

...

**Art. 52**<sup>79</sup>

**Art. 53**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2001.

**Disposizione finale della modifica del 20 aprile 2004**<sup>80</sup>

<sup>78</sup> [RU **2000** 2698, **2003** 152 II 5319, **2005** 3035 art. 69 n. 1. RU **2006** 2689 art. 6].

<sup>79</sup> Abrogato dal n. IV 69 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

<sup>80</sup> RU **2004** 2201. Abrogata dal n. IV 69 dell'O del 22 ago. 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 4477).

*Allegato I*<sup>81</sup>

(art. 1, 3–5, 16, 17, 20, 22, 24, 26–30, 34, 40, 41 e 46)

## Parte A

### Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera

#### Sezione I

#### Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

##### a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1. *Acleris* spp. (specie non europee)
2. *Amauromyza maculosa* (Malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thompson)
- 4.1. *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky)
6. *Arrhenodes minutus* Drury
7. *Bemisia tabaci* Genn. (popolazioni non europee) vettore di virus quali:
  - (a) Bean golden mosaic virus
  - (b) Cowpea mild mottle virus
  - (c) Lettuce infectious yellows virus
  - (d) Pepper mild tigré virus
  - (e) Squash leaf curl virus
  - (f) Euphorbia mosaic virus
  - (g) Florida tomato virus
8. *Cicadellidae* (specie non europee) noti come vettori della malattia di Pierce (causata da *Xylella fastidiosa* [Well & Raju]), quali:
  - (a) *Carneocephala fulgida* Nottingham
  - (b) *Draeculacephala minerva* Ball
  - (c) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (specie non europee)
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
- 10.1 *Diabrotica barberi* Smith & Lawrence
- 10.2 *Diabrotica undecimpunctata howardi* Barber
- 10.3 *Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata* Mannerheim
- 10.4 *Diabrotica virgifera* Le Conte
11. *Heliothis zea* (Boddie)

<sup>81</sup> Aggiornato giusta il n. II dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858) e dal n. I dell'O del DFE del 16 mag. 2007 (RU 2007 2369).

- 11.1 *Hirschmanniella* spp., ad eccezione di *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh & Allen
- 13.1 ...
- 13.2 ...
14. *Monochamus* spp. (specie non europee)
15. *Myndus crudus* Van Duzee
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
- 16.1 *Naupactus leucoloma* Boheman
- 16.2 *Popillia japonica* Newman
17. *Premnotrypes* spp. (specie non europee)
18. *Pseudopityophthorus minutissimus* (Zimmermann)
19. *Pseudopityophthorus pruinosus* (Eichhoff)
20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricius)
24. *Thrips palmi* Karny
25. *Tephritidae* (specie non europee) quali:
  - (a) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
  - (b) *Anastrepha ludens* (Loew)
  - (c) *Anastrepha obliqua* Macquart
  - (d) *Anastrepha suspensa* (Loew)
  - (e) *Dacus ciliatus* Loew
  - (f) *Dacus cucurbitae* Coquillet
  - (g) *Dacus dorsalis* Hendel
  - (h) *Dacus tryoni* (Froggatt)
  - (i) *Dacus tsuneonis* Miyake
  - (j) *Dacus zonatus* Saund
  - (k) *Epochra canadensis* (Loew)
  - (l) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
  - (m) *Pardalaspis quinaria* Bezzi
  - (n) *Pterandrus rosa* (Karsch)
  - (o) *Rhacochlaena japonica* Ito
  - (p) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
  - (r) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
  - (t) *Rhagoletis mendax* Curran
  - (u) *Rhagoletis pomonella* (Walsh)

(v) *Rhagoletis ribicola* Doane

(w) *Rhagoletis suavis* (Loew)

26. *Xiphinema americanum* Cobb *sensu lato* (popolazioni non europee)

27. *Xiphinema californicum* Lamberti & Bleve-Zacheo

#### **b. Batteri**

1. *Xylella fastidiosa* (Well & Raju)

1.1 *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis *et al.* ssp. *sepedonicus* (Spieckermann & Kotthoff) Davis *et al.*

1.2 *Pseudomonas solanacearum* (Smith) Smith

#### **c. Funghi**

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt

2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel

3. *Cronartium* spp. (specie non europee)

4. *Endocronartium* spp. (specie non europee)

5. *Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto & Ito

6. *Gymnosporangium* spp. (specie non europee)

7. *Inonotus weirii* (Murrill) Kotlaba & Pouzar

7.1 *Leptographium wagneri*

8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis

8.1 *Melampsora medusae* Thümen

9. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey

10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito *et al.*

11. *Mycosphaerella populorum* G.E. Thompson

12. *Phoma andina* Turkensteen

13. *Phyllosticta solitaria* Ell. & Ev.

14. *Septoria lycopersici* Speg. var. *malagutii* Ciccarone & Boerema

15. *Thecaphora solani* Barrus

15.1 *Tilletia indica* Mitra

16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

#### **d. Virus ed organismi patogeni virus-simili**

1. Elm phloëm necrosis mycoplasm

2. Virus, ed organismi patogeni virus-simili, della patata, quali:

(a) Andean potato latent virus

(b) Andean potato mottle virus

(c) Arracacha virus B, oca strain

- (d) Potato black ringspot virus
  - (e) Potato spindle tuber viroid
  - (f) Potato virus T
  - (g) Isolati noneuropei dei virus della patata A, M, S, V, X, e Y (compresi Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> et Yc) e Potato leafroll virus
3. Tabacco ringspot virus
  4. Tomato ringspot virus
  5. Virus ed organismi patogeni virus-simili di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L., *Vitis* L., quali:
    - (a) Blueberry leaf mottle virus
    - (b) Cherry rasp leaf virus (americano)
    - (c) Peach mosaic virus (americano)
    - (d) Peach phony rickettsia
    - (e) Peach rosette mosaic virus
    - (f) Peach rosette mycoplasma
    - (g) Peach X-disease mycoplasma
    - (h) Peach yellows mycoplasma
    - (i) Plum line pattern virus (americano)
    - (j) Raspberry leaf curl virus (americano)
    - (k) Strawberry latent «C» virus
    - (l) Strawberry vein banding virus
    - (m) Strawberry witches' broom mycoplasma (micoplasma delle scope delle streghe della fragola)
    - (n) Virus, ed organismi virus-simili, noneuropei di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L., *Vitis* L.
  6. Virus trasmessi da *Bemisia tabaci* Genn., quali:
    - (a) Bean golden mosaic virus
    - (b) Cowpea mild mottle virus
    - (c) Lettuce infectious yellows virus
    - (d) Pepper mild tigré virus
    - (e) Squash leaf curl virus
    - (f) Euphorbia mosaic virus
    - (g) Florida tomato virus

#### e. Piante parassitarie

1. *Arceuthobium* spp. (specie non europee)

## Sezione II

### Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

#### a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens
2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens

3. *Heliothis armigera* (Hübner)
4. e 5. ...
- 6.1 *Meloidogyne chitwoodi* Golden *et al.* (tutte le popolazioni)
- 6.2 *Meloidogyne fallax* Karssen
7. *Opogona sacchari* (Bojer)
- 8.a *Rhagoletis completa* Cresson
- 8.b *Rhagoletis indifferens* Curran
- 8.1 *Rhizoecus hibisci* Kawai & Tagaki
9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)

#### **b. Batteri**

...

#### **c. Funghi**

2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

#### **d. Virus ed organismi patogeni virus-simili**

1. Apple proliferation mycoplasm
2. Apricot chlorotic leafroll mycoplasm
3. Pear decline mycoplasm

## **Parte B**

### **Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette**

Specie	Zona(e) protetta(e)
...	

...



Allegato 282

(art. 1, 3-5, 16, 17, 20, 22, 24, 26-30, 34, 40, 41 e 46)

## Parte A

### Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione se presenti su determinate merci

#### Sezione I

### Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui non sia nota la presenza in Svizzera, ma che rivestono importanza per tutta la Svizzera

#### a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Vegetali di <i>Fuchsia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. <i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei
8. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Buhner) Nickle et al.	Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di conifere ( <i>Coniferales</i> ), originari di Paesi non europei
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Vegetali di <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L. e <i>Rosa</i> L. destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi e frutti di <i>Malus</i> Mill. e <i>Prunus</i> L., originari di Paesi extraeuropei
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
18. <i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Sementi di <i>Cruciferae</i> , <i>Graminae</i> e <i>Trifolium</i> spp., originarie di Argentina, Australia, Bolivia, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay

82 Aggiornato giusta il n. I dell'O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), il n. I cpv. 1 dell'O del DFE del 13 mar. 2003 (RU 2003 548), il n. II dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), il n. I dell'O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201) ed il n. I dell'O del DFE del 14 feb. 2004 (RU 2005 1103).

Specie	Oggetto della contaminazione
19. <i>Margarodes</i> , specie non europee, quali: a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi) b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
20. <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
21. <i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker	Vegetali di <i>Juniperus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei
22. <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere ( <i>Coniferales</i> ), ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere ( <i>Coniferales</i> ) con corteccia, e corteccia di conifere ( <i>Coniferales</i> ) separata dal tronco, originari di Paesi non europei
23.1 <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Vegetali di <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato
28. <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee)	Vegetali di conifere ( <i>Coniferales</i> ), di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi, legname di conifere ( <i>Coniferales</i> ) con corteccia, e corteccia di conifere ( <i>Coniferales</i> ) separata dal tronco, originari di Paesi non europei
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

## b. Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Zea mais</i> L.
5.1 <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi

## c. Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (isolati patogeni extra-europei)	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
1.1 <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller	Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli Stati Uniti d'America
2. <i>Apiosporina morbosus</i> (Schwein.) v. Arx	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Atropellis</i> spp.	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, corteccia separata dal tronco e legname di <i>Pinus</i> L.

Specie	Oggetto della contaminazione
4. <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Vegetali di <i>Acer saccharum</i> Marsh., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America e del Canada, legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada.
5. <i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, e legname di <i>Pinus</i> L.
8. <i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Vegetali di <i>Vaccinium</i> spp., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. <i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei
13. <i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , ad eccezione dei frutti e delle sementi
14. <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Vegetali di <i>Pinus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
15. <i>Venturia nashicola</i> Tanaka & Yamamoto	Vegetali di <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei

#### d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Beet curly top virus (isolati non europei)	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Black raspberry latent virus	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
5. Virus dell'accartocciamento del ciliegio (*) (Cherry leafroll virus)	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione
7.1 Grapevine flavescence dorée MLO	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
9. Little cherry pathogen (isolati non europei)	Vegetali di <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum e relativi ibridi e cultivar, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11.1 Plum pox virus (Sharka)	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. Prunus necrotic ringspot virus (**)	Vegetali di <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione

(\*) In Svizzera Cherry leafroll virus non si trova su *Rubus* L.  
(\*\*) In Svizzera Prunus necrotic ringspot virus non si trova su *Rubus* L.

## Sezione II

### Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sia nota la presenza in Svizzera e che rivestono importanza per tutta la Svizzera

#### a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. <i>Daktulosphaira vitifoliae</i> (Fitch)	Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Bulbi da fiori e cormi di <i>Crocus</i> L., cultivar nane e relativi ibridi del genere <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., quali <i>Gladiolus callianthus</i> Marais, <i>Gladiolus colvillei</i> Sweet, <i>Gladiolus nanus</i> hort., <i>Gladiolus ramosus</i> hort., <i>Gladiolus tubergenii</i> hort., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Trigridia</i> Juss, <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e tuberi di patate ( <i>Solanum tuberosum</i> L.), destinati alla piantagione
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev	Sementi e bulbi di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L. e <i>Allium schoenoprasum</i> L., destinati alla piantagione e vegetali di <i>Allium porrum</i> L., destinati alla piantagione, bulbi e cormi di <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston «Golden Yellow», <i>Galanthus</i> L. <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., destinati alla piantagione, e sementi di <i>Medicago sativa</i> L.
8. <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	Fiori recisi, ortaggi fogliacei d' <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– i bulbi,</li> <li>– i cormi,</li> <li>– i vegetali della famiglia <i>Gramineae</i>,</li> <li>– i rizomi,</li> <li>– le sementi.</li> </ul>
9. <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Fiori recisi, ortaggi fogliacei d' <i>Apium graveolens</i> L. e vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, esclusi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– i bulbi,</li> <li>– i cormi,</li> <li>– i vegetali della famiglia <i>Gramineae</i>,</li> <li>– i rizomi,</li> <li>– le sementi.</li> </ul>

#### b. Batteri

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis <i>et al.</i>	Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.

Specie	Oggetto della contaminazione
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr & Burkholder	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
6. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier <i>et al.</i> ) Young <i>et al.</i>	Vegetali di <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Prunus persica</i> var. <i>Nectarina</i> (Ait.) Maxim, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Sementi di <i>Phaseolus</i> L.
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. E <i>Capsicum</i> spp., destinati alla piantagione
10. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

### c. Funghi

Specie	Oggetto della contaminazione
1. <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter	Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, e legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale
1.1 <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	Vegetali di <i>Camellia</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
4. <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock & Davis) v. Arx	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
5. <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
7. <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. & de Toni	Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.

Specie	Oggetto della contaminazione
9. <i>Puccinia horiana</i> Hennings	Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
10. <i>Scirrhia pini</i> Funk & Parker	Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn	Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

#### d. Virus ed organismi patogeni virus-simili

Specie	Oggetto della contaminazione
1. Arabis mosaic virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
2. Beet leaf curl virus	Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
3. Chrysanthemum stunt viroid	Vegetali di <i>Dendranthema</i> [DC.] Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
8. Potato stolbur mycoplasma	Vegetali di <i>Solanaceae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
9. Raspberry ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
11. Strawberry crinkle virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
12. Strawberry latent ringspot virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
13. Strawberry mild yellow edge virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
14. Tomato black ring virus	Vegetali di <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
15. Tomato spotted wilt virus	Vegetali di <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., tutte le varietà di ibridi <i>impatiens</i> della Nuova Guinea di <i>Impatiens</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Nicotiana tabacum</i> L., per i quali sia comprovato che sono destinati alla vendita per la produzione professionale di tabacco, <i>Solanum melongena</i> L., <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi
16. Tomato yellow leaf curl virus	Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi

**Parte B**  
**Organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui deve essere vietata l'introduzione e la diffusione in alcune zone protette se presenti su determinate merci**

**a. Insetti, acari e nematodi, in tutte le fasi del loro sviluppo**

Specie	Oggetto della contaminazione	Zona(e) protetta(e)
...		

**b. Batteri**

Specie	Oggetto della contaminazione	Zona(e) protetta(e)
2. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al</i>	Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	Cantoni di VD, VS, FR, BE (ad eccezione dei Distretti di Signau e Trachselwald) e GR

Allegato 3<sup>83</sup>  
(art. 4 e 40)

## Parte A

### Merci di cui è vietata l'importazione

Descrizione	Paese d'origine
1. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
2. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi non europei
3. Vegetali di <i>Populus</i> L., con foglie, ad eccezione dei frutti e delle sementi	Paesi dell'America settentrionale
4. ...	
5. Corteccia di <i>Castanea</i> Mill. separata dal tronco	Tutti i Paesi
6. Corteccia di <i>Quercus</i> L., ad eccezione di <i>Quercus suber</i> L., separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
7. Corteccia di <i>Acer saccharum</i> Marsh., separata dal tronco	Paesi dell'America settentrionale
8. Corteccia di <i>Populus</i> L. separata dal tronco	Paesi del continente americano
9. Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e <i>Rosa</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	Paesi non europei
9.1 Vegetali di <i>Photinia</i> Lindl. esclusi <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, destinati alla piantagione, ad eccezione dei vegetali in riposo vegetativo, privi di foglie, fiori e frutti	Stati Uniti d'America, Cina, Giappone, Repubblica di Corea e Repubblica democratica popolare di Corea
9.2 Vegetali di <i>Cotoneaster</i> Ehrh. e <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	Tutti i Paesi

<sup>83</sup> Aggiornato giusta i n. I delle O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), del 13 mar. 2003 (RU 2003 548), dal n. II dell'O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), dal n. I cpv. I dell'O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201) e dal n. I dell'O del DFE del 14 feb. 2004 (RU 2005 1103).



Descrizione	Paese d'origine
10. Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., tuberi seme di patate	Paesi diversi dai Paesi membri della Comunità europea, ad eccezione della Lituania e delle zone o dei luoghi di produzione della Polonia diversi da quelli ritenuti indenni da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival che sono stati stabiliti in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG
11. Vegetali di specie stolonifere a tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui al punto 10 parte A allegato 3	Paesi diversi dai Paesi membri della Comunità europea, ad eccezione della Lituania
12. Tuberi della specie <i>Solanum</i> L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui ai punti 10 e 11 parte A allegato 3	Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di patata di cui alla parte A sezione I allegato 4, Paesi diversi da <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="684 655 1029 719">– Paesi membri della Comunità europea, ad eccezione della Lituania,</li> <li data-bbox="684 727 1029 751">– Israele, Marocco, Tunisia e Turchia,</li> <li data-bbox="684 759 1029 927">– Paesi dell'Europa continentale riconosciuti indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann &amp; Kotthoff) Davis <i>et al.</i> oppure nei quali risultino rispettate disposizioni riconosciute dall'UFAG per la lotta contro tale organismo</li> </ul>
13. Vegetali di <i>Solanaceae</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e delle voci di cui ai punti 10, 11 o 12 parte A allegato 3	Paesi ad eccezione dei Paesi europei e mediterranei
14. Terra e terreno di coltura costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus (comprese torba o corteccia), ad eccezione di quelli costituiti esclusivamente da torba	Turchia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia, Ucraina e Paesi che non appartengono all'Europa continentale, ad eccezione di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Libia, di Malta, del Marocco e della Tunisia
15. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti	Tutti i Paesi, ad eccezione degli stati membri dell'Unione europea
18. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e relativi ibridi, e di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i divieti applicabili a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 9 parte A allegato 3, Paesi non europei, ad eccezione dei Paesi mediterranei, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Canada e degli stati continentali degli Stati Uniti d'America.

Descrizione	Paese d'origine
19. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> , esclusi i vegetali di erbe perenni delle sottofamiglie Bambusoideae, Panicoideae e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. Ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Tutti i Paesi, ad eccezione dei Paesi europei e mediterranei

## Parte B

### Merci di cui è vietata l'introduzione in alcune zone protette

Descrizione	Zone protette
1. Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3, parte A, punti 9, 9.1, 9.2 e 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di <ul style="list-style-type: none"> <li>– Paesi diversi da quelli riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. da parte dell'UFAG o</li> <li>– zone diverse dalle zone indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. che sono state stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG o</li> <li>– zone di Paesi membri della Comunità europea diverse da quelle dichiarate ufficialmente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– zone protette per quanto concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. o</li> <li>– «zone tampone» nelle quali i vegetali ospiti sono sottoposti da un periodo di tempo appropriato ad un regime di lotta ufficialmente riconosciuto e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati e dove i suddetti vegetali possono essere introdotti nelle zone protette da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. dei Paesi membri della Comunità europea.</li> </ul> </li> </ul>	Cantoni di VD, VS, FR, BE (ad eccezione dei Distretti di Signau e Trachselwald) e GR

*Allegato 4<sup>84</sup>*  
(art. 5, 8, 11, 17, 20 e 40)

## Parte A

### Esigenze particolari per l'importazione e la commercializzazione di merci

#### Sezione I

#### Merci di origine estera provenienti da Paesi non membri della Comunità europea

Merci	Esigenze particolari
<p>1.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname di conifere (<i>Coniferales</i>), escluso quello di <i>Thuja L.</i>, ad eccezione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti complementare o in parte da dette conifere,</li> <li>– materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,</li> <li>– legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,</li> <li>– legname di <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7–8 giorni, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus</i></li> </ul>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, oppure</li> <li>b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure</li> <li>c) adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).</li> </ul>

<sup>84</sup> Aggiornato dai n. I delle O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), del 13 mar. 2003 (RU 2003 548), dai n. II delle O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), del 16 giu. 2003 (RU 2004 1435), dal n. I cpv. I dell'O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201), dal n. I dell'O del DFE del 14 feb. 2004 (RU 2005 1103) e dal n. I dell'O del DFE del 16 mag. 2007 (RU 2007 2369). Vedi anche le disp. fin. della modifica del 20 apr. 2004 qui avanti.

Merci	Esigenze particolari
<p><i>xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a:</p>
<p>1.2 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname di conifere (<i>Coniferales</i>), escluso quello di <i>Thuja L.</i>, in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.</p>	<p>a) adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza, oppure  b) adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore).</p>
<p>1.3 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname di <i>Thuja L.</i>, ad eccezione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,</li> <li>– materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,</li> <li>– legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.</li> </ul>	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a) è privo di corteccia, oppure  b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione comprovata dal marchio «kilm-dried» o «K.D.» o da un altro marchio riconosciuto a livello internazionale, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, oppure  c) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, oppure  d) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure  e) è stato sottoposto a una adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente</p>

Merci	Esigenze particolari
<p>1.4 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname di <i>Thuja L.</i> in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, originario di Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bührer) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.</p>	<p>ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).</p> <p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a) è ottenuto da legname rotondo scortecciato oppure</p> <p>b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure</p> <p>c) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure</p> <p>d) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza,</p>
<p>1.5 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione del:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,</li> <li>– materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,</li> <li>– legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,</li> </ul> <p>ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Russia, Kazakistan e Turchia.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a) è originario di zone notoriamente indenni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee),</li> <li>– <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee),</li> <li>– <i>Scolytidae</i> (specie non europee);</li> </ul> <p>il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, sotto la rubrica «origine», oppure</p> <p>b) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure</p> <p>c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure</p>

Merci	Esigenze particolari
<p>1.6 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname di conifere (<i>Coniferales</i>), ad eccezione dei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere,</li> <li>- materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo,</li> <li>- legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname,</li> </ul> <p>ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi terzi diversi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Russia, Kazakistan e Turchia,</li> <li>- Paesi europei,</li> <li>- Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bührer) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>d) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, oppure</li> <li>e) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure</li> <li>f) è stato sottoposto a una adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%).</li> </ul> <p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) è scortecciato e privo di perforazioni, provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure</li> <li>b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, oppure</li> <li>c) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure</li> <li>d) è stato sottoposto a una adeguata impregnazione chimica sotto pressione con un prodotto approvato dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente</li> </ul>

Merci	Esigenze particolari
<p>1.7 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da conifere (<i>Coniferales</i>) originario di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Russia, Kazakistan e Turchia,</li> <li>– Paesi non europei diversi da Canada, Cina, Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Taiwan e Stati Uniti d'America, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.</li> </ul> <p>2. Materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette a cassa ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, correntemente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legno grezzo di</p>	<p>ordinanza, del principio attivo, della pressione (psi o kPa) e della concentrazione (%), oppure</p> <p>e) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C. Constatazione, comprovata da relativo marchio «HT» apposto sul legno o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti, e sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza.</p> <p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a) è originario di zone notoriamente indenni da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Monochamus</i> spp. (specie non europee),</li> <li>– <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee),</li> <li>– <i>Scolytidae</i> (specie non europee);</li> </ul> <p>il nome della zona va indicato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, sotto la rubrica «origine»,</p> <p>oppure</p> <p>b) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato, oppure</p> <p>c) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure</p> <p>d) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure</p> <p>e) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza.</p>
<p>Il materiale da imballaggio in legno deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli <i>Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali</i>,</li> <li>e</li> </ul>	

Merci	Esigenze particolari
<p>spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o una combinazione di questi fattori.</p>	<p>– essere contrassegnato con:</p> <p>a) il codice ISO a due lettere del Paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli <i>Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali</i>,</p> <p>e</p> <p>b) il logo specificato nell'allegato II della Norma FAO nel caso di materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato a partire dal 1° marzo 2005. Tale requisito, tuttavia, non è temporaneamente applicabile fino al 31 dicembre 2007 al materiale da imballaggio in legno prodotto, riparato o riciclato anteriormente al 28 febbraio 2005,</p> <p>e</p> <p>– a partire dal 1° gennaio 2009, essere ottenuto da legname rotondo scortecciato; le lettere «DB» sono aggiunte al codice relativo alla misura approvata figurante nel marchio menzionato al secondo trattino, lettera a.</p>
<p>2.1 Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, e</li> <li>– in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,</li> </ul> <p>originario degli Stati Uniti d'America e del Canada.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.</p>
<p>2.2 Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.</p>
<p>3. Legname di <i>Quercus</i> L., ad eccezione del legname in forma di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,</li> <li>– fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistono prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico</li> </ul>	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure</p> <p>b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure</p> <p>c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure</p>



Merci	Esigenze particolari
<p>con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda originale, originario degli Stati Uniti d'America.</p>	<p>d) nel caso di legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.</p>
<p>4. ...</p>	
<p>5. Legname di <i>Platanus</i> L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.</p>
<p>6. Legname di <i>Populus</i> L., ad eccezione di quello in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi del continente americano.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname: – è scortecciato oppure – è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura. Constatazione, comprovata dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti.</p>
<p>7.1 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname in forma di: piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da: – <i>Acer saccharum</i> Marsh, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada, – <i>Platanus</i> L., originario degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia, – <i>Populus</i> L., originario del continente americano.</p>	<p>Constatazione ufficiale che il legname: a) è stato ottenuto da legno rotondo scortecciato, oppure b) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20% nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure c) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore),</p>

Merci	Esigenze particolari
7.2 A prescindere dalla sua inclusione nei codici NC elencati nell'allegato 5, parte B, legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Quercus L.</i> originario degli Stati Uniti d'America.	<p>oppure</p> <p>d) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza.</p> <p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <p>a) è stato essiccato al forno al fine di portare il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, al di sotto del 20 % nel corso del trattamento, effettuato secondo norme adeguate in materia di tempo e temperatura, oppure</p> <p>b) è stato sottoposto a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure</p> <p>c) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza.</p>
7.3 Corteccia separata dal tronco di conifere ( <i>Coniferales</i> ), originaria di Paesi non europei.	<p>Constatazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco:</p> <p>a) è stata sottoposta a una adeguata fumigazione secondo una specifica approvata dall'UFAM. Constatazione, comprovata da relativa indicazione, sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, del principio attivo, della temperatura minima del legname, del dosaggio (g/m<sup>3</sup>) e del tempo d'esposizione (ore), oppure</p> <p>b) è stata sottoposta a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C, da indicare sui certificati conformemente all'articolo 8 della presente ordinanza.</p>
8. Legname utilizzato per fissare o sostenere un carico diverso dal legname, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, ad eccezione del legno grezzo di spessore uguale o inferiore a	<p>Il legname deve:</p> <p>a) essere soggetto ad una delle misure approvate di cui all'allegato I della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie</p>

Merci	Esigenze particolari
6 mm e del legno trasformato mediante colla, calore e pressione o una combinazione di questi fattori.	<p>n. 15 sugli <i>Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali</i>, e essere contrassegnato almeno con il codice ISO a due lettere del Paese, un codice indicante il produttore e il codice relativo alla misura approvata per il materiale da imballaggio in legno figurante nel marchio, come prescritto nell'allegato II della Norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli <i>Orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali</i>, oppure</p> <p>b) temporaneamente, fino al 31 dicembre 2007, essere ottenuto da legno privo di corteccia ed esente da parassiti e segni di parassiti vivi, e</p> <p>c) a partire dal 1° gennaio 2009, essere ottenuto da legname rotondo scortecciato; le lettere «DB» sono aggiunte al codice relativo alla misura approvata figurante nel marchio menzionato alla lettera a.</p>
8.1 Vegetali di conifere ( <i>Coniferales</i> ), ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili, se del caso, ai vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da <i>Pissodes</i> spp. (specie non europee).
8.2 Vegetali di conifere ( <i>Coniferales</i> ), ad eccezione dei frutti e delle sementi, di altezza superiore a 3 m, originari di Paesi non europei	Fermi restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi ai vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3 e al punto 8.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati ottenuti in vivaio e che il luogo di produzione è indenne da Scolytidae spp. (specie non europee).
9. Vegetali di <i>Pinus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3 e ai punti 8.1 e 8.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers né di <i>Scirrhia pini</i> Funk e Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
10. Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 1 parte A allegato 3 e ai punti 8.1, 8.2 o 9 parte A sezione I allegato 4, a seconda dei casi, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Merci	Esigenze particolari
11.01 Vegetali di <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America	Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3, parte A, punto 2, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.
11.1 Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi non europei	Ferre restando i divieti applicabili ai vegetali di cui all'allegato 3, parte A, punto 2 e all'allegato 4, parte A, sezione I, punto 11.01, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Cronartium</i> spp. (specie non europee) è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
11.2 Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Ferre restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 2 parte A allegato 3 e 11.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure</li> <li>b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</li> </ul>
11.3 Vegetali di <i>Corylus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari del Canada e degli Stati Uniti d'America	<p>Constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza nella rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure</li> <li>b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller all'atto di ispezioni speciali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller.</li> </ul>

Merci	Esigenze particolari
12. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia.	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platanis</i> Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.1 Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi originari di Paesi terzi	Fermi restando i divieti applicabili ai vegetali di cui al punto 3 parte A allegato 3, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
13.2 Vegetali di <i>Populus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di Paesi d'America	Fermi restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 3 parte A allegato 3 e al punto 13.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Mycosphaerella populorum</i> G.E. Thompson è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
14. Vegetali di <i>Ulmus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi dell'America settentrionale	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di necrosi micoplasmatica del floema dell'olmo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
15. Vegetali di <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei	Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A e al punto 1 parte B allegato 3, constatazione ufficiale: <ul style="list-style-type: none"> <li>– che i vegetali sono originari di un Paese notoriamente indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, oppure</li> <li>– che i vegetali sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, e che nessun sintomo di <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</li> </ul>
16. Dal 15 febbraio al 30 settembre, frutti di <i>Prunus</i> L., originari di Paesi non europei	Constatazione ufficiale: <ul style="list-style-type: none"> <li>– che i frutti sono originari di un Paese notoriamente indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, oppure</li> <li>– che i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, oppure</li> <li>– che, prima del raccolto e/o dell'esportazione, i frutti sono stati sottoposti ad adeguati controlli e trattamenti, atti a garantire che sono esenti da <i>Monilinia spp.</i></li> </ul>
17. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla	Fermi restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato 3 parte A punti 9, 9.1, 9.2 e 18, all'allegato 3 parte B punti 1 o all'allegato 4 parte A sezione I punto 15, constatazione ufficiale:

Merci	Esigenze particolari
piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>a) che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i>, oppure</p> <p>b) che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG, oppure</p> <p>c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i></p>
18. Vegetali di Araceae, Marantaceae, Musaceae, <i>Persea</i> spp. e Strelitziaceae, con radici o con terreno di coltura aderente o associato	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di Paesi notoriamente indenni da <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, oppure</p> <p>b) che campioni rappresentativi di terra e di radici prelevati dal luogo di produzione sono stati sottoposti, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, e all'atto di dette prove sono risultati indenni da tali organismi nocivi.</p>
19.1 Vegetali di <i>Crataegus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 9 parte A allegato 3 e ai punti 15 e 17 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
19.2 Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi sui generi di cui trattati. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono: – per <i>Fragaria</i> L.: – <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i> , – Arabis mosaic virus, – Raspberry ringspot virus, – Strawberry crinkle virus, – Strawberry latent ringspot virus, – Strawberry mild yellow edge virus, – Tomato black ring virus,	<p>Ferme festando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 o ai punti 15 e 17 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato sui vegetali del luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>

Merci	Esigenze particolari
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy &amp; King;</li> <li>– per <i>Malus</i> Mill.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. &amp; Ev.;</li> </ul> </li> <li>– per <i>Prunus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Apricot chlorotic leafroll mycoplasm,</li> <li>– <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye;</li> </ul> </li> <li>– per <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch:</li> <li>– <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young <i>et al.</i>;</li> <li>– per <i>Pyrus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. &amp; Ev.;</li> </ul> </li> <li>– per <i>Rubus</i> L.: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Arabis mosaic virus</li> <li>– Raspberry ring spot virus</li> <li>– Strawberry latent ring spot virus</li> <li>– Tomato black ring virus;</li> </ul> </li> <li>– per tutte le specie: altri virus ed organismi virus-simili, non europei</li> </ul>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 e ai punti 15, 17 e 19.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasm.</p>
<p>20. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Pear decline mycoplasm</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 18 parte A allegato 3 e al punto 19.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p>
<p>21.1 Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Strawberry latent «C» virus</li> <li>– Strawberry vein banding virus</li> <li>– Micoplasma delle scope delle streghe della fragola (Strawberry witches' broom mycoplasm)</li> </ul>	<p>a) che i vegetali, ad eccezione delle piantine germogliate da semi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure</li> <li>– provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale</li> </ul>

Merci	Esigenze particolari
21.2 Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	<p>riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,</p> <p>b) che dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p> <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 18 parte A allegato 3 e ai punti 19.2 e 21.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure</p> <p>b) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a) del presente punto o sono stati sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.</p>
21.3 Vegetali di <i>Fragaria</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui al punto 18 parte A allegato 3 e ai punti 19.2, 21.1 e 21.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Anthonomus signatus</i> Say e d' <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling).</p>
22.1 Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi su <i>Malus</i> Mill. Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti: – Cherry rasp leaf virus (American), – Tomato ringspot virus	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 e al punto 1 parte B allegato 3 e ai punti 15, 17 e 19.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure</li> <li>– provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi</li> </ul>



Merci	Esigenze particolari
<p>22.2 Vegetali di <i>Malus</i> Mill., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Apple proliferation mycoplasma</p>	<p>particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,</p> <p>b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p> <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3, al punto 1 parte B allegato 3 e ai punti 15, 17, 19.2 e 22.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasma,</p> <p>b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficialmente riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure</li> <li>– provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,</li> </ul> <p>bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasma è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p>
<p>23.1 Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Plum pox virus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Prunus amygdalus</i> Batsch</li> <li>– <i>Prunus armeniaca</i> L.</li> </ul>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 e ai punti 15 e 19.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione</li> </ul>

Merci	Esigenze particolari
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Prunus blireiana</i> André</li> <li>- <i>Prunus brigantina</i> Vill.</li> <li>- <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.</li> <li>- <i>Prunus cistena</i> Hansen</li> <li>- <i>Prunus curdica</i> Fenzl. &amp; Fritsch.</li> <li>- <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L.</li> <li>- <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid.</li> <li>- <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi</li> <li>- <i>Prunus glandulosa</i> Thunb.</li> <li>- <i>Prunus holoserica</i> Batal.</li> <li>- <i>Prunus hortulana</i> Bailey</li> <li>- <i>Prunus japonica</i> Thunb.</li> <li>- <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne</li> <li>- <i>Prunus maritima</i> Marsh.</li> <li>- <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc.</li> <li>- <i>Prunus nigra</i> Ait.</li> <li>- <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch</li> <li>- <i>Prunus salicina</i> L.</li> <li>- <i>Prunus sibirica</i> L.</li> <li>- <i>Prunus simonii</i> Carr.</li> <li>- <i>Prunus spinosa</i> L.</li> <li>- <i>Prunus tomentosa</i> Thunb.</li> <li>- <i>Prunus triloba</i> Lindl.</li> <li>- altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili al Plum pox virus</li> </ul>	<p>che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove, oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tale prova</li> </ul> <p>b) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dal Plum pox virus è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,</p> <p>c) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.</p>
<p>23.2 Vegetali di <i>Prunus</i> L., destinati alla piantagione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi su <i>Prunus</i> L.</li> <li>b) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi,</li> <li>c) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.</li> </ul> <p>Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, di cui sopra sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il caso di cui alla lettera a): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tomato ringspot virus</li> </ul> </li> <li>- per il caso di cui alla lettera b): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cherry rasp leaf virus (americano),</li> <li>- Peach mosaic virus (americano),</li> <li>- Peach phony rickettsia</li> </ul> </li> </ul>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 9 e 18 parte A allegato 3 e ai punti 15, 19.2 e 23.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove, oppure</li> <li>- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,</li> </ul> </li> <li>b) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente</li> </ul>

Merci	Esigenze particolari
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Peach rosette mycoplasma</li> <li>– Peach yellows mycoplasma</li> <li>– Plum line pattern virus (americano),</li> <li>– Peach X-disease mycoplasma</li> <li>– per il caso di cui alla lettera c):</li> <li>– Little cherry pathogen</li> </ul>	<p>pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p>
<p>24. Vegetali di <i>Rubus L.</i>, destinati alla piantagione:</p> <p>a) originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi, su <i>Rubus L.</i></p> <p>b) ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi.</p> <p>Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per il caso di cui alla lettera a): <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tomato ringspot virus</li> <li>– Black raspberry latent virus</li> <li>– Cherry leafroll virus</li> <li>– Prunus necrotic ringspot virus</li> </ul> </li> <li>– per il caso di cui alla lettera b): <ul style="list-style-type: none"> <li>– Raspberry leaf curl virus (americano),</li> <li>– Cherry rasp leaf virus (americano)</li> </ul> </li> </ul>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 19.2 parte A sezione I allegato 4:</p> <p>a) i vegetali sono esenti da afidi e da loro uova,</p> <p>b) constatazione ufficiale:</p> <p>aa) che i vegetali</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di dette prove,</li> <li>oppure</li> <li>– provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dai suddetti organismi nocivi all'atto di tale prova,</li> </ul> <p>bb) che dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</p>
<p>25.1 Tuberi di <i>Solanum tuberosum L.</i>, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival</p>	<p>Fermi restando i divieti applicabili ai tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (razze diverse dalla razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e che nessun sintomo di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze,</p>

Merci	Esigenze particolari
25.2 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>per tutta la durata di un periodo adeguato, oppure</p> <p>b) che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni, riconosciute dall'Ufficio federale dell'agricoltura per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival</p>
25.3 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione delle patate di primizia, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni del Potato spindle tuber viroid	<p>Ferme restando le disposizioni di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e al punto 25.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i tuberi sono originari di Paesi notoriamente indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., oppure</p> <p>b) che nel Paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute dall'Ufficio federale dell'agricoltura per la lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.</p> <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e ai punti 25.1 e 25.2 parte A sezione I allegato 4, soppressione della facoltà germinativa.</p>
25.4 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui ai punti 10, 11 e 12 parte A allegato 3 e ai punti 25.1, 25.2 e 25.3 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, e</p> <p>a) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure nelle zone nelle quali è nota la presenza di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento riconosciuto dall'UFAG inteso a eradicare <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, e</p> <p>b) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen:</p> <p>– che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le</p>

Merci	Esigenze particolari
	<p>popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen in base a un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che, dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione e che non è stato osservato nessun indizio di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.</li> </ul>
<p>25.5 Vegetali di <i>Solanaceae</i>, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato stolbur mycoplasma</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui ai punti 10, 11, 12 e 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.1, 25.2, 25.3 e 25.4 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>25.6 Vegetali di <i>Solanaceae</i>, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. e delle sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Potato spindle tuber viroid</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e 13 parte A allegato 3 e al punto 25.5 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che nessun sintomo di Potato spindle tuber viroid è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>25.7 Vegetali di <i>Capsicum annum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith)</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 11 e 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.5 e 25.6 parte A sezione I allegato 4, se del caso, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith oppure</li> <li>b) che nessun indizio di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</li> </ol>
<p>25.8 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli destinati alla piantagione</p>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai tuberi di cui al punto 12 parte A allegato 3 e ai punti 25.1, 25.2 e 25.3 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith.</p>

Merci	Esigenze particolari
26. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke e Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
27.1 Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che nessun indizio di <i>Heliothis armigera</i> Hübner o <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.
27.2 Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. et <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait., ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 27.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: a) che nessun indizio di <i>Spodoptera eridiana</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith o <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti ad idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi nocivi.
28. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui ai punti 27.1 e 27.2 parte A sezione I allegato 4 constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatisi, all'atto di prove virologiche, esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> , oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura, b) che i vegetali e le talee: – provengono da ditte ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione, nelle quali nessun sintomo di <i>Puccinia horiana</i> Hennings è stato osservato durante tale periodo e nelle cui b immediate vicinanze non si siano manifestati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti l'esportazione, oppure, – sono stati sottoposti ad idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings, c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui pro-

Merci	Esigenze particolari
	<p>vengono, oppure che nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nell'ambiente circostante.</p>
<p>29. Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione ad eccezione delle sementi</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui ai punti 27.1 e 27.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate esenti da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr e Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma all'atto di prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,</li> <li>– che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra è stato osservato sui vegetali.</li> </ul>
<p>30. Bulbi di <i>Tulipa</i> L. e <i>Narcissus</i> L., ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta ad un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi</p>	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylerichus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>31. Vegetali di <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus:</p> <p>a) nei quali non sono notoriamente presenti <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu lato</i> (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus</p> <p>b) nei quali sono notoriamente presenti <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu lato</i> (popolazioni non europee) o altri vettori di Tomato ringspot virus</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui ai punti 27.1 e 27.2 parte A sezione I allegato 4,</p> <p>constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <p>a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus, oppure</p> <p>b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot virus e sottoposte ad un sistema ufficialmente approvato di test virologici</p> <p>constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <p>a) provengono direttamente da luoghi di produzione nei quali non siano note manifestazioni di Tomato ringspot virus né sul suolo, né sui vegetali, oppure</p> <p>b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri rivelatesi esenti da Tomato ringspot e sottoposte ad un sistema, ufficialmente approvato, di test virologici.</p>
<p>32.1 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, diversi da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– bulbi,</li> <li>– corni,</li> <li>– vegetali della famiglia <i>Gramineae</i>,</li> </ul>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 27.1, 27.2, 28 e 29 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali sono stati coltivati in vivaio e:</p>

Merci	Esigenze particolari
<ul style="list-style-type: none"> <li>– rizomi,</li> <li>– sementi,</li> <li>– tubercoli,</li> </ul> originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare», oppure</li> <li>b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure</li> <li>c) immediatamente prima dell'esportazione i vegetali hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Nei certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza va specificato il trattamento applicato.</li> </ul>
32.2 Fiori recisi di <i>Dendranthema</i> (DC) Des. Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. e <i>Solidago</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono originari di un Paese indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), oppure</li> <li>– immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).</li> </ul>
32.3 Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>– bulbi,</li> <li>– cormi,</li> <li>– vegetali della famiglia <i>Gramineae</i>,</li> <li>– rizomi,</li> <li>– sementi,</li> <li>– tubercoli</li> </ul>	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai punti 27.1, 27.2, 28, 29 e 32.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure</li> <li>b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo</li> </ul>



Merci	Esigenze particolari
<p>33. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto</p>	<p>di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite mensilmente almeno nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure</p> <p>c) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).</p> <p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e 13 parte A allegato 3 e ai punti 27.1, 27.2, 28 e 29 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che nessun sintomo di <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) o <i>Linomyza sativae</i> è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di un'ispezione ufficiale eseguita prima del raccolto, oppure</p> <p>b) che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati sottoposti ad ispezione che non ha evidenziato alcun indizio della presenza degli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione, e hanno ricevuto un idoneo trattamento volto ad eradicare detti organismi nocivi. Costatazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann &amp; Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.</p>
<p>34. Terra e terreno di coltura aderenti o associati ai vegetali, costituiti integralmente o parzialmente di terra o di sostanze solide organiche, quali parti di vegetali, humus, compresa torba e corteccia o costituiti in parte di qualsiasi sostanza inorganica solida, destinati ad assicurare la sopravvivenza dei vegetali e originari di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Turchia</li> <li>- Bielorussia, Georgia, Moldavia, Russia e Ucraina,</li> <li>- Paesi extraeuropei ad eccezione di Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco e Tunisia</li> </ul>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) il terreno di coltura, al momento della piantagione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non conteneva terra e materia inorganiche, oppure</li> <li>- era esente da insetti e nematodi nocivi ed era stato sottoposto a idoneo esame o trattamento termico o fumigazione atti ad assicurare che fosse esente da altri organismi, nocivi, oppure</li> <li>- era stato sottoposto a idoneo trattamento atto a eliminare gli organismi nocivi, e che</li> </ul> <p>b) dopo la piantagione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sono state prese adeguate misure per far sì che il terreno di coltura rimanesse esente da organismi nocivi, oppure</li> </ul>

Merci	Esigenze particolari
35.1 Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>– nelle due settimane precedenti la spedizione, i vegetali sono stati liberati del terreno di coltura fino a lasciarne soltanto il quantitativo minimo necessario per la loro sopravvivenza durante il trasporto e, se sono stati ripiantati, il terreno di coltura usato a tale scopo risponde ai requisiti di cui alla lettera a).</p> <p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus (isolati non europei) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
35.2 Vegetali di <i>Beta vulgaris</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Beet leaf curl virus	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 35.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che nella zona di produzione non sono note manifestazioni di Beet leaf curl virus, e</p> <p>b) che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
36.1 Vegetali destinati alla piantagione ad eccezione di: – bulbi, – corni, – rizomi, – sementi, – tubercoli	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 27.1, 27.2, 28, 29, 31, 32.1 e 32.3 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali di cui alla prima colonna sono stati coltivati in vivaio e:</p> <p>a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare», oppure</p> <p>b) sono originari di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure</p> <p>c) immediatamente prima dell'esportazione hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Thrips palmi</i> Karny e sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny. Nei certificati di cui all'articolo 8 della presente</p>

Merci	Esigenze particolari
36.2 Fiori recisi della famiglia <i>Orchidaceae</i> , frutti di <i>Momordica L.</i> e <i>Solanum melongena L.</i>	<p>ordinanza va specificato il trattamento applicato.</p> <p>Constatazione ufficiale che i fiori recisi e i frutti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono originari di un Paese indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, oppure</li> <li>– immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Thrips palmi</i> Karny.</li> </ul>
38.1 Vegetali di <i>Camellia L.</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali sono originari di zone nelle quali non sono note manifestazioni di <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn, oppure</li> <li>b) che nessun sintomo di <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, su piante in fiore.</li> </ol>
38.2 Vegetali di <i>Fuchsia L.</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari degli Stati Uniti d'America o del Brasile	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer è stato osservato nel luogo di produzione e che immediatamente prima dell'esportazione i vegetali sono stati ispezionati e sono risultati indenni da <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.</p>
39. Alberi e arbusti, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18 parte A allegato 3, al punto 1 parte B allegato 3 o ai punti 8.1, 8.2, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1 e 38.2 parte A sezione 1 allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono puliti (vale a dire senza frammenti di vegetali) e privi di fiori e frutti,</li> <li>– sono cresciuti in vivaio,</li> <li>– sono stati sottoposti ad ispezione in tempi opportuni e prima dell'esportazione, e trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus simili, e sono inoltre risultati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.</li> </ul>
40. Alberi e arbusti a foglia caduca, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e dei vegetali in coltura tessutale, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 2, 3, 9, 15, 16, 17 e 18 parte A allegato 3, al punto 1 parte B allegato 3 e ai punti 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 e 45.1 parte A sezione 1 allegato 4 constatazione ufficiale che i vegetali sono in riposo vegetativo e privi di foglie.</p>

Merci	Esigenze particolari
41. Vegetali annuali e biennali, eccetto <i>Gramineae</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 11 e 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1 e 35.2 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono stati coltivati in vivaio,</li> <li>– sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,</li> <li>– sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e <ul style="list-style-type: none"> <li>– trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili,</li> <li>– trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.</li> </ul> </li> </ul>
42. Vegetali della famiglia <i>Gramineae</i> di erbe perenni ornamentali delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Bz., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L., <i>Uniola</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei	<p>Ferme restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 33 e 34 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono stati coltivati in vivaio,</li> <li>– sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,</li> <li>– sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione, e <ul style="list-style-type: none"> <li>– trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili,</li> <li>– trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi particolarmente pericolosi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.</li> </ul> </li> </ul>
43. Vegetali nanizzati naturalmente o artificialmente, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi non europei	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 1, 2, 3, 9, 9.1, 13, 15 e 18 parte A allegato 3, al punto 1 parte B allegato 3 o ai punti 8.1, 9, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36.1, 36.2, 38.1, 38.2, 39, 40 e 42 parte A, sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali, compresi quelli raccolti direttamente da habitat naturali, sono stati coltivati, tenuti e curati per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a controlli ufficiali;</li> <li>b) che i vegetali dei vivai di cui alla lettera a): <ol style="list-style-type: none"> <li>aa) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a):</li> </ol> </li> </ol>

Merci	Esigenze particolari
	<ul style="list-style-type: none"><li>– sono stati posti in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra,</li><li>– sono stati sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire l'assenza di ruggini non europee; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»,</li><li>– sono stati sottoposti a ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno, a intervalli opportuni, per l'accertamento della presenza degli organismi nocivi in questione, vale a dire quelli elencati negli allegati 1 e 2 della presente ordinanza. Tali ispezioni, che devono essere effettuate anche sulle piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a), devono essere eseguite almeno mediante esame oculare di ciascun filare del campo o del vivaio o mediante esame oculare di tutte le parti che fuoriescono dal substrato di coltura reperendo, con scelta casuale, un campione di almeno 300 vegetali di un genere, se quest'ultimo non comprende più di 3000 vegetali, oppure del 10 % dei vegetali di un genere, se quest'ultimo comprende più di 3000 vegetali,</li><li>– sono risultati esenti, all'atto delle ispezioni, dagli organismi nocivi in questione menzionati nel precedente trattino, i vegetali infestati devono essere eliminati, i rimanenti devono essere sottoposti, se del caso, a un trattamento adeguato, e inoltre trattenuti per un periodo che consenta di accertare l'assenza degli organismi nocivi citati,</li><li>– sono stati piantati in un substrato di coltura artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato di coltura naturale trattato, mediante fumigazione o altro idoneo trattamento tecnico, dopodiché sono stati esaminati e dichiarati esenti da organismi nocivi,</li><li>– sono stati tenuti in condizioni atte a garantire che il substrato di coltura rimanesse esente da organismi nocivi e nelle due settimane precedenti la spedizione sono stati:</li></ul>

Merci	Esigenze particolari
44. Vegetali di erbacee perenni destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, delle famiglie Caryophyllaceae (tranne <i>Dianthus</i> L.), Compositae (tranne <i>Dendranthema</i> [DC.] Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae und Rosaceae (tranne <i>Fragaria</i> L.), originari di Paesi diversi dai Paesi europei e mediterranei	<ul style="list-style-type: none"> <li>– scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e conservati a radice nuda, oppure</li> <li>– scossi e sciacquati in acqua pulita per liberarli dal substrato di coltura originario e ripiantati in un substrato di coltura rispondente ai requisiti fissati al punto aa), quinto trattino, oppure</li> <li>– sottoposti a idonei trattamenti atti a garantire che il substrato di coltura è esente da organismi nocivi; la sostanza attiva, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti vanno indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «disinfestazione e/o trattamento di disinfezione»;</li> </ul> <p>bb) sono imballati in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, sui quali deve essere apposto il numero di registrazione del vivaio, che deve essere riprodotto sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «dichiarazione supplementare» per consentire l'identificazione della partita.</p>
45.1 Vegetali di specie erbacee e vegetali di <i>Ficus</i> L. e d' <i>Hibiscus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione di bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi, originari di Paesi non europei	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 32.1, 32.2, 32.3, 33 e 34 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono stati coltivati in vivaio,</li> <li>– sono privi di frammenti di vegetali, di fiori e di frutti,</li> <li>– sono stati ispezionati in tempi opportuni prima dell'esportazione e <ul style="list-style-type: none"> <li>– trovati esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi particolarmente pericolosi virus simili,</li> <li>– trovati esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un idoneo trattamento, atto ad eliminare tali organismi.</li> </ul> </li> </ul> <p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.3 et 36.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale che i vegetali:</p> <p>a) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza</p>

Merci	Esigenze particolari
	<p>alla voce «Dichiarazione supplementare», oppure</p> <p>b) sono originari di una zona che il servizio competente per la protezione dei vegetali del Paese di esportazione ha riconosciuto indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato sui certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza alla voce «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno una volta ogni tre settimane nel corso delle nove settimane precedenti l'esportazione, oppure</p> <p>c) qualora nel luogo di produzione sia stata riscontrata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), i vegetali detenuti o prodotti in tale luogo hanno ricevuto un idoneo trattamento atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee); successivamente lo stesso luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) in seguito all'attuazione di idonee procedure per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), sia all'atto di ispezioni ufficiali eseguite settimanalmente nelle nove settimane precedenti l'esportazione sia nell'ambito di controlli effettuati nello stesso periodo. Nei certificati di cui all'articolo 8 della presente ordinanza, alla voce «Dichiarazione supplementare» va specificato il trattamento applicato.</p>
<p>45.2 Fiori recisi di <i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Solidago</i> L., <i>Trachelium</i> L. e ortaggi a foglia di <i>Ocimum</i> L., originari di Paesi non europei</p>	<p>Constatazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono originari di un Paese indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee), oppure</li> <li>– immediatamente prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee).</li> </ul>
<p>45.3 Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, originari di Paesi nei quali siano note manifestazioni di Tomato Yellow Leaf Curl Virus:</p> <p>a) dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn</p> <p>b) dove è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6 e 25.7 parte A sezione I allegato 4:</p> <p>constatazione ufficiale che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali;</p> <p>constatazione ufficiale:</p> <p>a) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sui vegetali e:</p>

Merci	Esigenze particolari
<p>46. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, dei bulbi, dei tuberi, dei cormi e dei rizomi, originari di Paesi nei quali sono notoriamente presenti determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi; gli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui sopra sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Bean golden mosaic virus</li> <li>– Cowpea mild mottle virus</li> <li>– Lattuce infectious yellows virus</li> <li>– Pepper mild tigré virus</li> <li>– Squash leaf curl virus</li> <li>– altri virus trasmessi da <i>Bemisia tabaci</i> Genn.;</li> </ul> <p>a) dove non è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi</p> <p>b) dove è nota la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o di altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn, oppure</li> <li>bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn all'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure</li> </ul> <p>b) che nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</p> <p>Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 13 parte A allegato 3 e ai punti 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 44, 45, 45.1, 45.2 e 45.3 parte A sezione I allegato 4:</p> <p>constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante il completo ciclo vegetativo;</p> <p>constatazione ufficiale che nessun sintomo degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi è stato osservato sui vegetali durante un adeguato periodo, e</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi di cui trattasi, oppure</li> <li>b) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. E da altri vettori degli organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui trattasi all'atto di ispezioni ufficiali effettuate in tempi opportuni, oppure</li> <li>c) che i vegetali sono sottoposti a idoneo trattamento atto a eradicare <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</li> </ul>
<p>47. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. &amp; de Toni, oppure</li> </ul>



Merci	Esigenze particolari
	<p>b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. &amp; de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte ad idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. &amp; de Toni.</p>
<p>48. Sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.</p>	<p>Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente approvato dall'UFAG e</p> <p>a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i>, <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye e Potato spindle tuber viroid non sono notoriamente presenti, oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante il loro ciclo vegetativo completo, oppure</p> <p>c) che le sementi sono state sottoposte ad una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi in parola, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate esenti dai citati organismi nocivi.</p>
<p>49.1 Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure</p> <p>b) che prima dell'esportazione è stata effettuata una fumigazione.</p>
<p>49.2 Sementi di <i>Medicago sativa</i> L., originarie di Paesi nei quali siano note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i></p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 49.1 parte A sezione I allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, né nell'azienda, né nelle immediate vicinanze,</p> <p>b) – che la coltura appartiene ad una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, oppure</p> <p>– che al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure</p>

Merci	Esigenze particolari
51. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	<p>– che il contenuto di materie inerti non supera, in peso lo 0,1 %,</p> <p>c) che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i> è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L. durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,</p> <p>d) che la coltura è avvenuta su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.</p> <p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure</p> <p>b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato esente da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.</p>
52. Sementi di <i>Zea mays</i> L.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye, oppure</p> <p>b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tale esame, è risultato esente da <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye.</p>
53. Sementi dei generi <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, dell'Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan dell'Africa del Sud, e degli Stati Uniti d'America, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra.	<p>Constatazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra.</p>
54. Semi dei generi <i>Triticum</i> , <i>Secale</i> e <i>X Triticosecale</i> originari dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, dell'Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan dell'Africa del Sud, e degli Stati Uniti d'America, dove è nota la presenza di <i>Tilletia indica</i> Mitra.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra, oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Tilletia indica</i> Mitra è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e che campioni rappresentativi dei semi sono stati prelevati al momento della raccolta e prima della spedizione e trovati esenti da <i>Tilletia indica</i> Mitra all'atto di tali prove.</p>

## Sezione II

### Merci di origine svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea

Merci	Esigenze particolari
1. ...	
2. Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	<p>a) Constatazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. platani Walter, oppure</p> <p>b) constatazione comprovata dal marchio «Klindried», «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti, che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20%, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.</p>
3.1 Legname e cortecce isolate di conifere ( <i>Coniferales</i> ), escluse quelle di <i>Thuja</i> L., ad eccezione del legname in forma di:	Constatazione ufficiale che il legname o le cortecce isolate sono stati sottoposti a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi.
<ul style="list-style-type: none"> <li>– piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da dette conifere,</li> <li>– casse, cassette o fusti per imballaggio,</li> <li>– palette, palette a cassa o altre palette di carico,</li> <li>– paglioli, distanziatori e supporti, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle <i>et al.</i> (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.</li> </ul>	
3.2 Legname di conifere ( <i>Coniferales</i> ), ad eccezione della <i>Thuja</i> L., in forma di piccole placche, particelle, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte dalle suddette conifere, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della	Constatazione ufficiale che il legname è stato sottoposto ad adeguata fumigazione al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi.

Merci	Esigenze particolari
Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle <i>et al.</i> (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.	
3.3 Legname di conifere ( <i>Coniferales</i> ), ad eccezione della <i>Thuja L.</i> , in forma di paglioli sciolti, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle <i>et al.</i> (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.	<p>Il legname deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– essere scortecciato,</li> <li>– essere privo di perforazioni di insetti di diametro superiore a 3 mm,</li> <li>– presentare un tenore di umidità inferiore al 20 %, espresso in percentuale di materia secca, raggiunto al momento della lavorazione.</li> </ul>
3.4 Legname di conifere ( <i>Coniferales</i> ), ad eccezione della <i>Thuja L.</i> , in forma di casse, cassette, gabbie, fusti ed imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico e spalliere di palette, siano essi utilizzati o meno per il trasporto di oggetti vari, originario delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle <i>et al.</i> (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.	<p>Constatazione ufficiale che il legname:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale la parte più interna del legname stesso è stata mantenuta per almeno 30 minuti a una temperatura minima di 56 °C oppure</li> <li>– è stato sottoposto ad un trattamento a pressione (impregnato) oppure</li> <li>– è stato sottoposto a fumigazione, al fine di garantire l'assenza di nematodi del pino vivi, o presenza sul legname di un marchio ufficialmente riconosciuto attestante il trattamento subito e atto a rintracciare il luogo in cui detto trattamento è stato praticato nonché l'operatore responsabile.</li> </ul>
4. Vegetali di <i>Pinus L.</i> , destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Scirrhia pini</i> Funk &amp; Parker è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>

Merci	Esigenze particolari
<p>5.1 Vegetali di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Buhner) Nickle <i>et al.</i> (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.</p>	<p>Ferme restando le esigenze applicabili, se del caso, ai vegetali di cui all'allegato 4, parte A, sezione II, numeri 4 e 5, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– che i vegetali sono stati sottoposti a un controllo ufficiale e risultano indenni da segni o sintomi del nematode del pino,</li> <li>– che nessun sintomo del nematode del pino è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</li> </ul>
<p>6. Vegetali di <i>Populus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> Thümen è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
<p>7. Vegetali di <i>Castanea</i> Mill. E <i>Quercus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, oppure</li> <li>b) che nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</li> </ul>
<p>8. Vegetali di <i>Platanus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. platani Walter, oppure</li> <li>b) che nessun sintomo di <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. platani Walter è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</li> </ul>
<p>9. Vegetali di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali sono originari di zone riconosciute indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i> conformemente alle disposizioni di cui al punto 21 parte B allegato 4 oppure</li> <li>b) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. <i>et al.</i></li> </ul>

Merci	Esigenze particolari
11. Vegetali di <i>Araceae</i> , di <i>Marantaceae</i> , di <i>Musaceae</i> , di <i>Persea</i> spp. e di <i>Strelitziaceae</i> , con radici o con terreno di coltura aderente o associato	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che nessuna contaminazione da <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne è stata osservata nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure</p> <p>b) che terra e radici di vegetali sospetti sono state sottoposte, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, a prove nematologiche ufficiali almeno per quanto riguarda <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne e sono risultate indenni da tale organismo nocivo all'atto di dette prove.</p>
<p>12. Vegetali di <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus</i> L. und <i>Rubus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi          Gli organismi nocivi particolarmente pericolosi determinati sono</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per <i>Fragaria</i> L.:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var. <i>fragariae</i>,</li> <li>- Arabis mosaic virus,</li> <li>- Raspberry ringspot virus,</li> <li>- Strawberry crinkle virus,</li> <li>- Strawberry latent ringspot virus,</li> <li>- Strawberry mild yellow edge virus,</li> <li>- Tomato black ring virus,</li> <li>- <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy &amp; King;</li> </ul> </li> <li>- per <i>Prunus</i> L.:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apricot chlorotic leafroll mycoplasma,</li> <li>- <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye;</li> </ul> </li> <li>- per <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier <i>et al.</i>) Young <i>et al.</i>;</li> </ul> </li> <li>- per <i>Rubus</i> L.:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arabis mosaic virus,</li> <li>- Raspberry ring spot virus,</li> <li>- Strawberry latent ringspot virus,</li> <li>- Tomato black ring virus</li> </ul> </li> </ul>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da determinati organismi nocivi particolarmente pericolosi, oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di malattie provocate dagli organismi nocivi particolarmente pericolosi in questione è stato osservato su vegetali sul luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>
13. Vegetali di <i>Cydonia</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 9 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Pear decline mycoplasma, oppure</p> <p>b) che negli ultimi tre cicli vegetativi completi si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione e delle immediate vicinanze che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare un'infezione da Pear decline mycoplasma.</p>

Merci	Esigenze particolari
<p>14. Vegetali di <i>Fragaria L.</i>, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 12 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie, oppure</li> <li>b) che nessun sintomo di <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie è stato osservato su vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure</li> <li>c) che, in caso di coltura tissutale, i vegetali sono derivati da altri vegetali che soddisfano le condizioni di cui alla lettera b) del presente punto o sono sottoposti a prove ufficiali con metodi nematologici adeguati e sono risultati indenni da <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.</li> </ul>
<p>15. Vegetali di <i>Malus Mill.</i>, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 9 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Apple proliferation mycoplasma, oppure:</li> <li>b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure</li> <li>– provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi sei cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno l'Apple proliferation mycoplasma mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,</li> </ul> </li> <li>bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dall'Apple proliferation mycoplasma, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze.</li> </ul>

Merci	Esigenze particolari
<p>16. Vegetali delle seguenti specie di <i>Prunus</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Prunus amygdalus</i> Batsch</li> <li>- <i>Prunus armeniaca</i> L.</li> <li>- <i>Prunus blireiana</i> André</li> <li>- <i>Prunus brigantina</i> Vill.</li> <li>- <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.</li> <li>- <i>Prunus cistena</i> Hansen</li> <li>- <i>Prunus curdica</i> Fenzl. Et Fritsch.</li> <li>- <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L.</li> <li>- <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid</li> <li>- <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi.</li> <li>- <i>Prunus glandulosa</i> Thunb.</li> <li>- <i>Prunus holoserica</i> Batal.</li> <li>- <i>Prunus hortulana</i> Bailey</li> <li>- <i>Prunus japonica</i> Thunb.</li> <li>- <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne</li> <li>- <i>Prunus maritima</i> Marsh.</li> <li>- <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc.</li> <li>- <i>Prunus nigra</i> Ait.</li> <li>- <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch</li> <li>- <i>Prunus salicina</i> L.</li> <li>- <i>Prunus sibirica</i> L.</li> <li>- <i>Prunus simonii</i> Carr.</li> <li>- <i>Prunus spinosa</i> L.</li> <li>- <i>Prunus tomentosa</i> Thunb.</li> <li>- <i>Prunus triloba</i> Lindl.</li> <li>- altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili al Plum pox virus</li> </ul>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 12 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Plum pox virus, oppure</p> <p>b) aa) che i vegetali, escluse le piantine generate da semi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di dette prove, oppure</li> <li>- provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti negli ultimi tre cicli vegetativi completi ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno il Plum pox virus mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti e rivelatisi esenti dal suddetto organismo nocivo all'atto di tali prove,</li> </ul> <p>bb) che dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dal Plum pox virus, né sui vegetali del luogo di produzione, né sui vegetali sensibili delle immediate vicinanze,</p> <p>cc) che si è provveduto ad estirpare i vegetali del luogo di produzione che abbiano mostrato sintomi di malattie dovute ad altri virus od agenti patogeni virus-simili.</p>
<p>17. Vegetali di <i>Vitis</i> L., ad eccezione dei frutti e delle sementi</p>	<p>Constatazione ufficiale che nessun sintomo di Flavescente dorée e di <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems <i>et al.</i> è stato osservato sulle piante madri nel luogo di produzione dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi.</p>



Merci	Esigenze particolari
<p>18.1 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione.</p>	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che sono state osservate le disposizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, e</li> <li>b) che i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i>, o che le disposizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura relative alla lotta contro tale organismo sono state osservate, e</li> <li>c) che i tuberi sono originari di un campo notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens et <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, e</li> <li>d) aa) che i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure <ul style="list-style-type: none"> <li>bb) nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, che i tuberi sono originari di un luogo di produzione indenne da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure ritenuto indenne a seguito dell'applicazione di un idoneo procedimento inteso a eradicare <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, e</li> </ul> </li> <li>e) che i tuberi sono originari di zone nelle quali non è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, oppure <ul style="list-style-type: none"> <li>nelle zone in cui è nota la presenza di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen: <ul style="list-style-type: none"> <li>– che i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, in base a un'indagine annuale della coltura ospite, effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospite in periodi appropriati e mediante ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati provenienti dal raccolto di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

Merci	Esigenze particolari
18.2 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione di quelli delle varietà ufficialmente ammesse	<ul style="list-style-type: none"> <li>– che dopo il raccolto i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale manifestazione di indizi patologici indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti a esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura dell'ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998<sup>85</sup> sulle sementi e i tuberi-seme, e che non è stato osservato nessun indizio di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> (tutte le popolazioni) e di <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.</li> </ul> <p>Fermi restando i requisiti particolari applicabili ai tuberi di cui al punto 18.1 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale che i tuberi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– appartengono a selezioni avanzate (tale constatazione deve opportunamente figurare nel documento che scorta i tuberi di cui trattati)</li> <li>– sono stati prodotti in Svizzera, e</li> <li>– provengono in linea diretta da materiali che, conservati in condizioni adeguate e sottoposti a controlli ufficiali di quarantena secondo metodi appropriati e sono risultati esenti, all'atto di tali controlli, da organismi nocivi particolarmente pericolosi.</li> </ul>
18.3 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, ad eccezione dei tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui al punto 18.1 o 18.2, parte A sezione II allegato 4 nonché del materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) I vegetali devono essere stati tenuti in condizioni di quarantena ed essere risultati esenti, all'atto dei controlli di quarantena, da organismi nocivi particolarmente pericolosi.</li> <li>b) I controlli di quarantena di cui alla lettera a): <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) sono sorvegliati dall'UFAG e vengono effettuati da personale con formazione scientifica di tale Ufficio o di un altro ente ufficialmente riconosciuto;</li> <li>bb) vengono effettuati in un luogo munito di installazioni adeguate, sufficienti per conservare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi e per mantenere il materiale, ivi compresi i vegetali-indicatori, in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione di tali organismi nocivi;</li> </ul> </li> </ul>

85 RS 916.151.1

Merci	Esigenze particolari
<p>18.4 Vegetali di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>cc) vengono effettuati su ogni unità del materiale,           <ul style="list-style-type: none"> <li>– mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi particolarmente pericolosi, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di controllo,</li> <li>– mediante esame condotto secondo metodi adeguati;</li> <li>– nel caso di tutto il materiale di patate, almeno a:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– Andean potato latent virus</li> <li>– Arracacha virus B (oca strain)</li> <li>– Potato black ringspot virus</li> <li>– Potato spindle tuber viroid</li> <li>– Potato virus T</li> <li>– Andean potato mottle virus</li> <li>– virus della patata A, M, S, V, X und Y (compresi Y<sup>o</sup>, Y<sup>n</sup> e Y<sup>c</sup>) e Potato leaf roll virus</li> <li>– <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i>,</li> <li>– <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith</li> </ul> </li> <li>– nel caso di veri tuberi seme di patata, almeno ai virus e viroidi; di cui alle lettere aa)–cc);</li> </ul> </li> <li>dd) mediante esame appropriato relativo a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi che hanno causato tali sintomi.</li> <li>c) Qualsiasi materiale non trovato esente, all'atto dei controlli definiti alla lettera b), da organismi nocivi particolarmente pericolosi di cui alla lettera b), è immediatamente distrutto o sottoposto a procedimenti atti ad eliminare gli organismi nocivi.</li> <li>d) Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa l'UFAG.</li> </ul> <p>Ogni ente od organismo di ricerca che detiene il materiale di cui trattasi ne informa l'UFAG.</p>

Merci	Esigenze particolari
18.5 Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., ad eccezione di quelli di cui ai punti 18.1, 18.2, 18.3 o 18.4 parte A sezione II allegato 4	Dev'essere dimostrato, da un numero di registrazione apposto sull'imballaggio o sul mezzo di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa e come tali trasportate, che le patate medesime sono state coltivate da un produttore ufficialmente registrato oppure provengono da magazzini collettivi o da centri di spedizione ufficialmente riconosciuti ed ubicati in una zona di produzione, in modo che risulti che i tuberi sono indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, e che a) le disposizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura relative alla lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival, nonché, b) se del caso, le disposizioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura relative alla lotta contro <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepe-donicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i> sono rispettate.
18.6 Vegetali di <i>Solanaceae</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi e degli altri vegetali di cui ai punti 18.4 o 18.5 parte A sezione II allegato 4	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui ai punti 18.1, 18.2 e 18.3 parte A sezione II allegato 4, a seconda dei casi, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Potato stolbur mycoplasma, oppure b) che nessun sintomo di Potato stolbur mycoplasma è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
18.7 Vegetali di <i>Capsicum annum</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L., e <i>Solanum melongena</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 18.6 parte A sezione II allegato 4, se del caso, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith, oppure b) che nessun indizio di <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
19. Vegetali di <i>Humulus lupulus</i> L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke e Berthold e <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn è stato osservato sul luppolo nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
20. Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Constatazione ufficiale: a) che nessun indizio di <i>Heliothis armigera</i> Hübner o di <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) che i vegetali sono stati sottoposti a idoneo trattamento atto a proteggerli contro tali organismi.

Merci	Esigenze particolari
<p>21.1 Vegetali di <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 20 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali sono al massimo della terza generazione e provengono da materiali rivelatissimi, all'atto di prove virologiche, indenni da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i>, oppure provengono direttamente da materiali di cui un campione rappresentativo del 10 % almeno si è rivelato esente da <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> all'atto di un controllo ufficiale effettuato al momento della fioritura;</li> <li>b) che i vegetali e le talee provengono da ditte: <ul style="list-style-type: none"> <li>– ispezionate ufficialmente almeno una volta al mese durante i tre mesi precedenti la spedizione e nelle quali non sono stati osservati sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante tale periodo e nelle cui immediate vicinanze non si è avuta conoscenza del manifestarsi di sintomi di <i>Puccinia horiana</i> Hennings durante i tre mesi precedenti la commercializzazione, oppure</li> <li>– la partita è stata sottoposta a idoneo trattamento contro <i>Puccinia horiana</i> Hennings;</li> </ul> </li> <li>c) che, nel caso di talee senza radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né sui vegetali da cui provengono, oppure che, nel caso di talee con radici, nessun sintomo di <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx è stato osservato né sulle talee stesse, né nel luogo di radicazione.</li> </ul>
<p>21.2 Vegetali di <i>Dianthus</i> L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi</p>	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 20 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– che i vegetali provengono in linea diretta da piante madri risultate indenni da <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>Dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder e <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) van Beyma all'atto delle prove ufficialmente riconosciute, eseguite almeno una volta nel corso degli ultimi due anni,</li> <li>– che sui vegetali non è stato osservato alcun sintomo degli organismi nocivi di cui sopra.</li> </ul>

Merci	Esigenze particolari
22. Bulbi di <i>Tulipa L.</i> e <i>Narcissus L.</i> , ad eccezione di quelli per i quali è dimostrato, dalle caratteristiche dell'imballaggio o da altri elementi, che sono destinati alla vendita diretta a un consumatore finale non interessato alla produzione professionale di fiori recisi	Constatazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsace</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato sui vegetali dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
23. Vegetali di specie erbacee, destinati alla piantagione, ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- bulbi,</li> <li>- cormi,</li> <li>- vegetali della famiglia delle <i>Gramineae</i>,</li> <li>- rizomi,</li> <li>- sementi,</li> <li>- tuberi</li> </ul>	<p>Ferme restando le disposizioni applicabili ai vegetali di cui ai punti 20, 21.1 o 21.2 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure</p> <p>b) che nessun sintomo di <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) è stato osservato nel luogo di produzione all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti il raccolto, oppure</p> <p>c) che immediatamente prima della commercializzazione i vegetali sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e risultati indenni da <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e hanno ricevuto un idoneo trattamento contro <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).</p>
24. Vegetali con radici, piantati o destinati alla piantagione, coltivati all'aperto	Il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis <i>et al.</i> , <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.
25. Vegetali di <i>Beta vulgaris L.</i> destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Beet leaf curl virus, oppure</p> <p>b) che nella zona di produzione non si è avuta conoscenza della comparsa del Beet leaf curl virus, e che nessun sintomo di Beet leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.</p>

Merci	Esigenze particolari
26. Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni, oppure</li> <li>b) che le sementi, ad eccezione di quelle prodotte da varietà resistenti a tutte le razze di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni presenti nella zona di produzione, sono state sottoposte a idoneo trattamento contro <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.</li> </ul>
26.1 Vegetali di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	<p>Fermi restando i requisiti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 18.6 e 23 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da Tomato Yellow Leaf Curl Virus, oppure</li> <li>b) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sui vegetali durante un periodo appropriato, e <ul style="list-style-type: none"> <li>aa) che i vegetali sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn., oppure</li> <li>bb) che il luogo di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. All'atto di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure</li> </ul> </li> <li>c) che nessun sintomo di Tomato Yellow Leaf Curl Virus è stato osservato sul luogo di produzione e che quest'ultimo è stato sottoposto a idoneo trattamento e a un regime di controllo per accertare l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</li> </ul>
27. Sementi di <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	<p>Constatazione ufficiale che le sementi sono state ottenute con un metodo adeguato di estrazione acida o con un metodo equivalente riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che le sementi sono originarie di zone nelle quali non sono note manifestazioni di <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., o <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye, oppure</li> <li>b) che nessun sintomo di malattie causate dai summenzionati organismi nocivi è stato osservato sui vegetali nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure</li> <li>c) che le sementi sono state sottoposte a una prova ufficiale riguardante almeno gli organismi nocivi summenzionati, effettuata su un campione rappresentativo ed in base a metodi idonei, e all'atto di tale prova sono risultate indenni da tali organismi nocivi.</li> </ul>

Merci	Esigenze particolari
28.1 Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e che prove di laboratorio eseguite su un campione rappresentativo non hanno evidenziato la presenza di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kühn) Filipjev, oppure</p> <p>b) che prima della commercializzazione è stata effettuata una fumigazione.</p>
28.2 Sementi di <i>Medicago sativa</i> L.	<p>Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al punto 28.1 parte A sezione II allegato 4, constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, oppure</p> <p>b) aa) che durante gli ultimi dieci anni non sono state osservate manifestazioni da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis <i>et al.</i> né nell'azienda né nelle immediate vicinanze, e che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la coltura appartiene a una varietà riconosciuta, molto resistente a <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>Insidiosus</i> Davis <i>et al.</i>, oppure</li> <li>– al momento del raccolto delle sementi la coltura non aveva ancora iniziato il quarto ciclo vegetativo completo dalla semina e vi era stato un solo raccolto di sementi precedente, oppure</li> <li>– il contenuto di materie inerti, determinato conformemente alle norme applicabili alle sementi soggette alla certificazione, non supera, in peso, lo 0,1 %,</li> </ul> <p>bb) che nessun sintomo di <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>Insidiosus</i> Davis <i>et al.</i> è stato osservato nel luogo di produzione o in colture adiacenti di <i>Medicago sativa</i> L., durante l'ultimo o, se del caso, durante i due ultimi cicli vegetativi completi,</p> <p>cc) che la coltivazione è stata effettuata su un campo non utilizzato per la produzione di <i>Medicago sativa</i> L. durante i tre anni precedenti la semina.</p>
29. Sementi di <i>Phaseolus</i> L.	<p>Constatazione ufficiale:</p> <p>a) che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye, oppure</p> <p>b) che un campione rappresentativo delle sementi è stato esaminato e, all'atto di tali esami, è risultato indenne da <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.</p>



## Parte B

### Esigenze particolari per l'introduzione e la commercializzazione di merci in alcune zone protette

Merce	Esigenze particolari	Zona(e) protetta(e)
21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., ad eccezione dei frutti e delle semenze, a) di origine svizzera	Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui al punto 1 parte B allegato 3, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di zone protette per quanto concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. elencate nella colonna di destra oppure b) che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento in una «zona di sicurezza», conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo completo di vegetazione, in un campo: aa) situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona di sicurezza» ufficialmente dichiarata e con un'estensione di almeno 50 km <sup>2</sup> , dove le piante ospiti sono state sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato stabilito al più tardi prima dell'inizio del penultimo ciclo completo di vegetazione, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. a partire dai vegetali ivi coltivati. La descrizione dettagliata della cosiddetta «zona di sicurezza» è messa a disposizione del Servizio fitosanitario federale. Una volta delimitata la «zona di sicurezza», saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte	Cantoni di VD, VS, FR, BE (ad eccezione dei Distretti di Signau e Trachselwald) e GR

- le piante ospiti con sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno al Servizio fitosanitario federale,
- bb) ufficialmente approvato, come la «zona di sicurezza», prima dell'inizio del penultimo ciclo completo di vegetazione, per la coltura di vegetali, conformemente alle condizioni indicate nel presente punto, e
- cc) che, come la zona circostante per un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo completo di vegetazione è risultato indenne da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:
- due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto ad ottobre;
  - e
  - una volta nella zona circostante descritta, al momento più opportuno, ossia fra agosto ed ottobre,
  - e
- dd) di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno.
- b) di origine estera
- Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui ai punti 9, 9.1, 9.2 e 18 parte A allegato 3 e al punto 1 parte B allegato 3,
- Paesi membri della Comunità europea
- constatazione ufficiale:
- che i vegetali sono originari di una zona protetta per quanto concerne *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al.
  - oppure
  - che i vegetali sono stati ottenuti o, nel caso di trasferimento, conservati per un periodo di almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo completo di vegetazione, in un campo situato ad almeno un chilometro dai suoi limiti interni, in una «zona tampone» ufficialmente dichiarata e con un'estensione di almeno 50 km<sup>2</sup>, dove le piante ospiti sono state sottoposte da una data opportuna ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato con lo scopo di minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. dai

		vegetali ivi coltivati e da dove i vegetali sono autorizzati ad essere introdotti nelle zone protette per ciò che concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. da Paesi membri della Comunità europea;	
	– altri Paesi	<p>a) che i vegetali sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come esenti da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. oppure</p> <p>b) che i vegetali sono originari di zone indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. stabilite in applicazione delle misure fitosanitarie pertinenti conformi alle norme internazionali e riconosciute come tali dall'UFAG</p>	
...			
21.3	Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari	<p>Deve essere fornita la prova documentata che gli alveari:</p> <p>a) sono originari di Paesi riconosciuti dall'UFAG come indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., oppure</p> <p>b) sono originari di una zona ufficialmente dichiarata zona protetta per ciò che concerne <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. in un Paese membro della Comunità europea, oppure</p> <p>c) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure</p> <p>d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.</p>	Cantoni di VD, VS, FR, BE (ad eccezione dei Distretti di Signau e Trachselwald) e GR

Allegato 5<sup>86</sup>  
(art. 5, 9, 17, 23, 24 e 40)

## Parte A

### **Merci originarie della Svizzera o provenienti da Paesi membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel luogo di produzione**

#### Sezione I

#### **Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante**

1. Vegetali e prodotti vegetali
  - 1.1 Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Prunus* L., ad eccezione di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
  - 1.2 Vegetali di *Beta vulgaris* L., *Humulus lupulus* L. destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.
  - 1.3 Vegetali delle specie a tuberi o stoloni di *Solanum* L. o relativi ibridi, destinati alla piantagione.
  - 1.4 Vegetali di *Vitis* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi.
  - 1.5 Vegetali di *Abies* Mill., *Cedrus* Trew, *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Pseudotsuga* Carr. e *Tsuga* Carr., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle *et al.* (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.
  - 1.7 Legname, che:
    - a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale,  
e
    - b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni:

<sup>86</sup> Aggiornato dal n. I dell'O del DFE del 15 apr. 2002 (RU 2002 945), dai n. II delle O del 16 giu. 2003 (RU 2003 1858), del 16 giu. 2003 (RU 2004 1435), dai n. I cpv. I dell'O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201), dai n. I delle O del DFE del 14 feb. 2004 (RU 2005 1103) e del 16 mag. 2007 (RU 2007 2369).

Codice NC	Descrizione
4401.10 00	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401.22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401.30 00	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403.10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403.99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota 1 di sottovoci del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [ <i>Quercus</i> spp.] o faggio [ <i>Fagus</i> spp.]), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404.20 00	Pali spaccati diversi da quelli di conifere; pioli e picchetti di legno, diverso da quello di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407.99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [ <i>Quercus</i> spp.] o faggio [ <i>Fagus</i> spp.]), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

- 1.8 Legname e cortecce isolate di conifere (*Coniferales*), escluse quelle di *Thuja* L., originari delle zone delimitate del Portogallo conformemente alla decisione della Commissione europea 2006/133/CE del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle *et al.* (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo.
2. Vegetali prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.
- 2.1 Fermi restando i requisiti applicabili ai vegetali di cui al numero 1.8 della parte A sezione I allegato 5, vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi di *Abies* Mill., *Apium graveolens* L., *Argyranthemum* spp., *Aster* spp., *Brassica* L., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Dendranthema* (DC) Des Moul., *Dianthus* L. e ibridi, *Exacum* spp., *Fragaria* L., *Gerbera* Cass., *Gypsophila* L., tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea di *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Lupinus* L., *Pelargonium* l'Hérit. ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus laurocerasus* L., *Prunus lusitanica* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L.,

- Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr., *Verbena* L. ed altri vegetali di specie erbacee, diversi dai vegetali della famiglia delle *Gramineae*, destinati alla piantagione, ad eccezione dei bulbi, cormi, rizomi, sementi e tuberi.
- 2.2 Vegetali di *Solanaceae*, ad eccezione di quelli del punto 1.3, destinati alla piantagione, escluse le sementi.
- 2.3 Vegetali di *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp. et *Strelitziaceae*, con le radici o con un terreno di coltura aderente o associato.
- 2.4 – Sementi e bulbi di *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L. e *Allium schoenoprasum* L. destinati alla piantagione e vegetali di *Allium porrum* L. destinati alla piantagione.  
 – Sementi di *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Medicago sativa* L. e *Phaseolus* L.
3. Bulbi e rizomi bulbosi di *Camassia* Lindl., *Chionodoxa* Boiss., *Crocus flavus* Weston «Golden Yellow», *Galanthus* L., *Galtonia candicans* (Baker) Decne., *Gladiolus* Tourn. ex L., quali *Gladiolus callianthus* Marais, *Gladiolus colvillei* Sweet, *Gladiolus nanus* hort., *Gladiolus ramosus* hort. et *Gladiolus tubergenii* hort., *Hyacinthus* L., *Iris* L., *Ismene* Herbert, *Muscari* Miller, *Narcissus* L., *Ornithogalum* L., *Puschkinia* Adams, *Scilla* L., *Tigridia* Juss et *Tulipa* L. destinati alla piantagione prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

## Sezione II

**Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette e che devono essere accompagnate da un passaporto delle piante valido per la zona interessata all'atto dell'introduzione o della commercializzazione in tale zona**

Fatte salve la merce di cui alla sezione I della presente parte e dell'allegato 3 parti A e B

1. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci
- 1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
- 1.4 Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

**Parte B****Merci di origine estera provenienti da Paesi non membri della Comunità europea che devono essere sottoposte a ispezione fitosanitaria nel Paese d'origine o nel Paese di spedizione****Sezione I****Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per tutta la Svizzera**

1. Vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, ma comprese le sementi di *crucifere*, *graminacee*, *Trifolium* spp., originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, i generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originari dell'Afghanistan, dell'Africa del Sud, dell'India, dell'Iraq, dell'Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America, *Capsicum* spp., *Helianthus annuus* L., *Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw., *Medicago sativa* L., *Prunus* L., *Rubus* L., *Zea mays* L., *Allium ascalonicum* L., *Allium cepa* L., *Allium porrum* L., *Allium schoenoprasum* L. e *Phaseolus* L.
2. Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi di:
  - *Castanea* Mill., *Dendranthema* (DC.) Des Moul., *Dianthus* L., *Gypsophila* L., *Pelargonium* L'Hérit ex Ait, *Populus* L., *Quercus* L., *Solidago* L. e fiori recisi di *Orchidaceae*,
  - conifere (*Coniferales*),
  - *Acer saccharum* Marsh., originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ,
  - *Prunus* L. originarie di Paesi extraeuropei,
  - Fiori recisi di *Aster* spp., *Eryngium* L., *Hypericum* L., *Lisianthus* L., *Rosa* L. e *Trachelium* L., originari di Paesi extraeuropei,
  - ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L. e *Ocimum* L.
3. Frutti di:
  - *Momordica* L. e *Solanum melongena* L
  - *Annona* L., *Cydonia* Mill., *Diospyros* L., *Malus* Mill., *Mangifera* L., *Passiflora* L., *Prunus* L., *Psidium* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Syzygium* Gaertn. et *Vaccinium* L., originari di Paesi extraeuropei..
4. Tuberi di *Solanum tuberosum* L.
5. Corteccia, separata dal tronco, di:
  - conifere (*Coniferales*), originarie di Paesi extraeuropei,
  - *Acer saccharum* Marsh., *Populus* L. e *Quercus* L., esclusa la specie *Quercus suber* L.

## 6. Legname che:

- a) è stato ottenuto interamente o parzialmente da uno dei seguenti ordini, generi o specie, ad eccezione del materiale da imballaggio in legno di cui all'allegato 4, parte A, sezione I, punto 2:
- *Quercus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America, escluso il legname conforme alla descrizione di cui alla parte b) del codice NC 4416.00 00 o laddove vi sia debita documentazione secondo la quale il legname è stato trattato o trasformato mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti,
  - *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America o dell'Armenia,
  - *Populus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di paesi del continente americano,
  - *Acer saccharum* Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario degli Stati Uniti d'America e del Canada,
  - Conifere (*Coniferales*), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, originario di Paesi extraeuropei, Kazakistan, Russia e Turchia

e

- b) corrisponde ad una delle seguenti descrizioni:

Codice NC	Descrizione
4401.21 00	Legno in piccole placche o in particelle, di conifere
4401.22 00	Legno in piccole placche o in particelle, diverso da quello di conifere
ex 4401.30 00	Segatura
ex 4401.30 00	Altri avanzi e cascami di legno, non agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili
4403.10 00	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403.20	Legno di conifere grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
4403.91	Legno di quercia ( <i>Quercus</i> spp.) grezzo, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato
ex 4403.99	Legno grezzo, diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota 1 di sottovoci del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [ <i>Quercus</i> spp.] o faggio [ <i>Fagus</i> spp.]), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione



	Codice NC	Descrizione
ex	4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
	4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili
	4407.10	Legno di conifere ( <i>Coniferales</i> ) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
	4407.91	Legno di quercia ( <i>Quercus</i> spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex	4407.99	Legno diverso da quello di conifere (diverso dal legno tropicale definito nella nota 1 di sottovoci del capitolo 44 o da altro legno tropicale, quercia [ <i>Quercus</i> spp.] o faggio [ <i>Fagus</i> spp.]), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
	4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno
	4416.00 00	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio
	9406.00 10	Costruzioni prefabbricate di legno

7. a) Terra e terreno di coltura costituito interamente o in parte di terra o di sostanze organiche solide, quali frammenti di piante, humus, eventualmente contenente torba o corteccia, ma non composto interamente di torba.
- b) Terra e terreno di coltura aderente o associato ai vegetali, costituito interamente o parzialmente dai materiali indicati alla lettera a) oppure costituito interamente o parzialmente di sostanze solide inorganiche destinate a mantenere la vitalità dei vegetali, originari:
- della Turchia,
  - della Bielorussia, della Georgia, della Moldavia, della Russia e dell'Ucraina,
  - di Paesi extraeuropei ad eccezione dell'Algeria, dell'Egitto, di Israele, della Libia del Marocco e della Tunisia.
8. Semi dei generi *Triticum*, *Secale* e *X Triticosecale* originari dell'Afghanistan, dell'Africa del Sud, dell'India, dell'Iraq, dell'Iran, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America.

**Sezione II****Merci potenzialmente portatrici di organismi nocivi particolarmente pericolosi per talune zone protette**

Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci di cui alla sezione I.

3. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

*Allegato 6<sup>87</sup>*  
(art. 8)

### Certificato fitosanitario (modello)

(conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1951)

1 Nome e indirizzo dell'esportatore		2 <b>Certificato fitosanitario</b>  N.			
3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario		4 <b>Servizio per la protezione dei vegetali di</b>  alla(e) Organizzazione(i) della protezione dei vegetali di			
		5 Luogo d'origine			
6 Mezzo di trasporto dichiarato					
7 Punto d'entrata dichiarato					
8 Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione del prodotto; designazione botanica dei vegetali		9 Quantità dichiarata			
10 Si certifica che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, e</li> <li>– sono considerati esenti da organismi nocivi contemplati dalla regolamentazione fitosanitaria e praticamente indenni da altri organismi nocivi pericolosi, e</li> <li>– sono giudicati conformi alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore</li> </ul>					
11 Dichiarazione supplementare					
<b>TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DISINFEZIONE</b>		18 Luogo del rilascio  Data Nome e firma dell'agente autorizzato			
12 Trattamento				Timbro dell'Organizzazione	
13 Prodotto chimico (sostanza attiva)	14 Durata e temperatura				
15 Concentrazione	16 Data				
17 Informazioni supplementari					

<sup>87</sup> Nuovo testo giusta il n. I cpv. 2 dell'O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201).

Allegato 7<sup>88</sup>  
(art. 8)

## Certificato fitosanitario di riesportazione (modello)

(conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali, FAO, 1951)

1 Nome e indirizzo dell'esportatore		2 <b>Certificato fitosanitario di riesportazione</b> N.	
3 Nome e indirizzo dichiarati del destinatario		4 <b>Servizio per la protezione dei vegetali di</b> alla(e) Organizzazione(i) della protezione dei vegetali di	
		5 Luogo d'origine	
6 Mezzo di trasporto dichiarato			
7 Punto d'entrata dichiarato			
8 Marchi di riconoscimento; numero e natura dei colli; denominazione del prodotto; designazione botanica dei vegetali		9 Quantità dichiarata	
10 Si certifica – che i vegetali o prodotti vegetali sopra descritti sono stati importati in (Paese di riesportazione) in provenienza da (Paese d'origine) e hanno formato oggetto del certificato fitosanitario n. (*) di cui si allega <input type="checkbox"/> l'originale <input type="checkbox"/> la copia certificata conforme – (*) che sono <input type="checkbox"/> imballati <input type="checkbox"/> reimballati <input type="checkbox"/> nell'imballaggio d'origine <input type="checkbox"/> in nuovi imballaggi, – (*) che, in base <input type="checkbox"/> al certificato fitosanitario originale e <input type="checkbox"/> a un'ispezione supplementare, la partita è giudicata conforme alla regolamentazione fitosanitaria vigente nel Paese importatore, e – che durante il deposito in (Paese di riesportazione) essa non è stata esposta a rischi di contaminazione o d'infezione (*) Segnare ciò che fa al caso			
11 Dichiarazione supplementare			
<b>TRATTAMENTO DI DISINFESTAZIONE E/O DI DISINFEZIONE</b>		18 Luogo del rilascio	
12 Trattamento			
13 Prodotto chimico (sostanza attiva)	14 Durata e temperatura	Data Nome e firma dell'agente autorizzato	
15 Concentrazione	16 Data	Timbro dell'Organizzazione	
17 Informazioni supplementari			

88 Nuovo testo giusta n. I cpv. 2 dell'O del DFE del 20 apr. 2004 (RU 2004 2201).

*Allegato 8<sup>89</sup>*  
(art. 10, 17, 21, 22 e 40)

## Passaporto delle piante

Indicazioni necessarie

1. «Passaporto delle piante svizzero» o «Passaporto delle piante CE»
2. «CH» o codice di un Paese membro della Comunità europea
3. Nome o codice dell'organismo ufficiale responsabile
4. Numero di registrazione della ditta
5. Numero di serie, di settimana o di lotto individuale
6. Nome botanico
7. Quantità
8. La dicitura specifica «ZP» per la validità territoriale del passaporto e, se del caso, il nome della(e) zona(e) protetta(e) dove la merce è autorizzata
9. La dicitura specifica «RP» in caso di sostituzione di un passaporto e, se del caso, il numero del produttore o dell'importatore originariamente registrato
- 10.

**Art. 00** Per le merci provenienti da Paesi non membri della Comunità europea,  
il nome del Paese d'origine o del Paese di provenienza

<sup>89</sup> Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU **2004** 1435).

*Allegato 8a*<sup>90</sup>  
(art. 5, 10, 14, 14a, 24a e 24b)

## **Esigenze per il trattamento e la marchiatura dei materiali da imballaggio in legno non lavorato**

(secondo lo standard internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO<sup>91</sup>)

### **1 Trattamento**

- 1.1 Perché possano essere marchiati in conformità al numero 2, i materiali da imballaggio in legno non lavorato devono essere sottoposti ad un trattamento termico.
- 1.2 Il trattamento termico deve garantire che la temperatura interna del legno venga mantenuta a 56° C per almeno 30 minuti (heat treatment = trattamento HT).
- 1.3 La cella di trattamento utilizzata per il trattamento termico deve:
  - a. essere in grado di raggiungere la temperatura minima di trattamento di 65° C e di mantenerla per tutta la durata del trattamento;
  - b. essere dotata di uno strumento di misura che permetta di rilevare e di registrare elettronicamente la temperatura della cella di trattamento o la temperatura interna del legno durante il trattamento.


### **2 Marchiatura**

- 2.1 La marchiatura deve riportare i seguenti dati:
  - a. logo IPPC;
  - b. numero di omologazione dell'azienda (con codice ISO del Paese);
  - c. menzione HT (heat treatment);
  - d. menzione DB (debarked) per il legno scortecciato.
- 2.2 Deve essere apposta in maniera chiaramente visibile.
- 2.3 Non deve contenere i colori rosso ed arancione.

<sup>90</sup> Introdotta dal n. II dell'O dell'11 mar. 2005 (RU **2005** 1443).

<sup>91</sup> Guidelines for regulating wood packaging material in international trade (Linee guida per la regolamentazione dei materiali da imballaggio in legno nel commercio internazionale), cfr. [www.ippc.int](http://www.ippc.int)

## 2.4 Forma della marchiatura:



Allegato 9  
(art. 3)

## Alberi e arbusti forestali

Degli alberi forestali fanno parte i generi seguenti:

	Designazione botanica	Designazione italiana
Conifere	<i>Abies</i>	abete
	<i>Larix</i>	larice
	<i>Picea</i>	abete rosso, peccia
	<i>Pinus</i>	pino
	<i>Pseudotsuga</i>	abete di Douglas
	<i>Taxus</i>	tasso
Latifoglie	<i>Acer</i>	acero
	<i>Alnus</i>	alno, ontano
	<i>Betula</i>	betulla
	<i>Carpinus</i>	carpino
	<i>Castanea</i>	castagno
	<i>Fagus</i>	faggio
	<i>Fraxinus</i>	frassino
	<i>Ostrya</i>	carpino nero
	<i>Populus</i>	pioppo
	<i>Quercus</i>	quercia
	<i>Robinia</i>	robinia
	<i>Salix</i>	salice
	<i>Sorbus</i>	sorbo
<i>Tilia</i>	tiglio	
<i>Ulmus</i>	olmo	

I generi e le specie seguenti fanno parte degli alberi e degli arbusti forestali, sempreché siano piantati nella foresta:

	Designazione botanica	Designazione italiana
	<i>Juglans regia</i>	noce reale
	<i>Juglans nigra</i>	noce nero
	<i>Prunus</i>	ciliegio



*Allegato 10*<sup>92</sup>  
(art. 27–29)

## **Specie di piante infestanti particolarmente pericolose**

1. *Ambrosia artemisiifolia L.*

<sup>92</sup> Introdotta dal n. II dell'O del 9 giu. 2006 (RU **2006** 2531).

